Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 185 del 24 luglio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA – Martedì, 24 Luglio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 873.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai addetti alle valli da pesca della provincia di Rovigo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 874.

Norme sull'indennità di mensa per i dipendenti dalle imprese di trasporto esercenti servizi ausiliari del traffico e trasporti complementari della provincia di Torino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 875.

Norme sul trattamento economico e normativo degli apprendisti dipendenti dalle imprese esercenti l'attività industriale della provincia di Reggio Calabria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 876.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 873.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai addetti alle valli da pesca della provincia di Rovigo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Rovigo, il contratto collettivo 25 giugno 1958, per gli operai addetti alle valli da pesca, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. .

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Rovigo, in data 11 luglio 1960 del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Rovigo, il contratto collettivo 25 giugno 1958, relativo agli operai addetti alle valli da pesca, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti alle valli da pesca, della provincia di Rovigo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1962

Atti del Governo, registro n. 150, *foglio n.* 92. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 25 GIUGNO 1958 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE VALLI DA PESCA DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Addì 25 giugno 1958 in Rovigo.

tra

l'Associazione Industriali della Provincia di Rovigo, rappresentata, per delega del Presidente dott. *A. Brigo*, dal sig. *Emilio Penzo*, Presidente della Sezione Esercenti Valli da Pesca, assistito dai sigg. ing. *Guido Bertolazzi* e *Arturo Colpi* e dal Direttore avvocato *Luigi Cattozzo*,

e

la Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., rappresentata dal Segretario sig. *Melino Pillitteri*, assistito dai sigg. *Attolini Sergio*, *Fiocco Egidio*, *Nosarini Primo* e *Pregnolato Armando*,

è stato stipulato il seguente contratto di lavoro per gli operai addetti alle Valli da pesca della Provincia di Rovigo.

Art. 1

TRATTAMENTO SALARIALE

Il trattamento salariale viene stabilito come segue.

	Lire mensili
Capo valle	45.000
Vallante	39.000
Aiuto-vallante di oltre 20 anni	33.500
Aiuto-vallante da 18 a 20 anni	31.000
Aiuto-vallante da 16 a 18 anni	25.000

Le paghe sopra indicate sono comprensive di tutti gli elementi che formarono la retribuzione preesistente e precisamente: salario, indennità di contingenza complessiva in vigore al 30 giugno 1958, indennità di caropane, quota di riassetto zonale di cui all'accordo interconfederale 12 giugno 1954.

Il salario giornaliero sarà calcolato, ad ogni effetto, dividendo per 26 il salario mensile.

Nel caso in cui al personale regolato dal presente patto siano corrisposti trattamenti in natura non contemplati nel patto stesso (ad es.: abitazione per la famiglia, orto, ecc.), il conteggio di tali benefici sarà concordato per iscritto tra le parti interessate. In caso di disaccordo la questione sarà deferita alle Organizzazioni stipulanti.

Art. 2.

APPRENDISTATO

L'aiuto-vallante, quando non abbia mai lavorato in valle, deve compiere un tirocinio di tre anni per il passaggio alla categoria superiore.

Il tirocinio effettuato in un'altra valle deve essere computato, però il personale di prima assunzione, escluso il capo-valle, deve compiere almeno un'anno di servizio nella nuova valle con le mansioni e la paga di aiuto-vallante.

Art. 3.

VITTO

Le Aziende devono corrispondere al personale, secondo la consuetudine, il companatico ed i condimenti (grassi in genere), nella quantità sufficiente per la confezione di una minestra e per la cottura del companatico.

Per quanto sopra detto è ritenuta sufficiente una razione di grammi 25 giornalieri per persona, semprechè non concorra nei condimenti la natura del companatico (carne, salame, ossa di maiale e simili).

A rifusione del vitto le aziende hanno il diritto di trattenere sul salario i seguenti importi:

	Lire mensili
Capo valle e vallante	1.500
Aiuto-vallante di oltre 20 anni e da 18 a 20 anni	1.300
Aiuto-vallante da 16 a 18 anni	1.200

Art. 4.

PREMIO DI FREJMA

In sostituzione della indennità consuetudinaria chiamata « piada bisatti » che resta abolita, le aziende corrisponderanno annualmente al personale fisso un « premio di frejma » nella misura di L. 12.000 per il Capo valle e di L. 10.000 per l'altro personale.

Art. 5.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO

Il licenziamento dell'operaio non in prova e non attuato per motivi disciplinari, o le sue dimissioni, possono aver luogo in qualunque momento con un preavviso di un mese.

In difetto la parte inadempiente corrisponderà alla altra l'importo della retribuzione che sarebbe spettata per le giornate di mancato preavviso.

Il licenziamento del Capo-valle, salvo che non ricorra la giusta causa, dovrà essere effettuato nei giorni dal 1° al 15 incluso del mese di luglio oppure dal 1° al 15 incluso del mese di gennaio di ciascun anno.

Art. 6.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

All'operaio licenziato non per motivi disciplinari sarà corrisposta l'indennità di licenziamento nella misura di 10 giornate di retribuzione per ogni anno di servizio ininterrotto.

Dopo il primo anno di anzianità, le frazioni di anno saranno calcolate in dodicesimi.

L'anzianità già maturata presso la stessa azienda sarà riconosciuta a partire con massimo dal 1° gennaio 1927.

Art. 7.

INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In caso di dimissioni l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore le aliquote sotto indicate della indennità di licenziamento prevista dall'articolo precedente:

a) il 50% per gli aventi anzianità di servizio fino a 5 anni, salvo quanto detto al successivo comma;

b) il 75% per gli aventi anzianità di servizio fino a 10 anni;

c) il 100% per gli aventi anzianità di servizio oltre i 10 anni.

Per poter aver diritto alla competenza di cui al punto *a*) il lavoratore dimissionario deve aver compiuto un anno di servizio; se apprendista deve aver compiuto il 2° anno dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato.

L'intero trattamento di cui al punto *c*) è dovuto anche ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, alle lavoratrici dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o di puerperio; lo stesso trattamento sarà usato al lavoratore che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di età o del 55° anno di età se donna.

L'indennità, come sopra indicata, sarà corrisposta al Capo-valle dimissionario solo nel caso in cui le dimissioni siano notificate all'azienda con lettera raccomandata nei giorni dal 1° al 15 incluso del mese di luglio oppure dal 1° al 15 incluso del mese di gennaio di ciascun anno.

Art. 8.

FERIE

Dopo un anno di servizio presso la stessa azienda, l'operaio ha diritto ogni anno al seguente periodo di ferie:

12 giorni lavorativi per le anzianità fino a 8 anni;

16 giorni lavorativi per anzianità da oltre 8 e fino a 18 anni;

18 giorni lavorativi per anzianità di oltre 18 anni.

In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, l'operaio qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse.

Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, l'operaio avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi di anzianità.

In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo di tante giornate quante sono le suddette festività. E' però data facoltà alle aziende di retribuire le festività suddette senza prolungamento del periodo feriale.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro di comune accordo fra le parti.

Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita ad esse, nè la sostituzione con compenso alcuno.

Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie, comunicatagli per iscritto, non usufruisce per sua volontà delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno nè al recupero negli anni successivi.

Art. 9.

GRATIFICA NATALIZIA

La gratifica natalizia sarà corrisposta a norma degli accordi interconfederali vigenti.

Art. 10.

FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

Tenuto conto delle particolari caratteristiche della industria valliva e delle difficoltà di accertamento della prestazione o meno di lavoro nei giorni festivi, mentre è pacifico che la retribuzione per la festività in cui non vi sia prestazione di lavoro è compresa nel salario mensile, a compenso dell'eventuale lavoro compiuto nelle festività nazionali ed infrasettimanali le aziende corrisponderanno agli operai, in occasione del ferragosto, un premio pari a mezza mensilità di salario, compresa la eventuale indennità di contingenza.

Art. 11

INDENNITÀ VESTIARIO

A titolo di indennità di vestiario da lavoro sarà corrisposta ai vallanti un'indennità annuale di L. 7.000 da pagarsi con il salario del mese di settembre.

Art. 12.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore il 1° maggio 1958 e scadrà il 30 aprile 1961.

Si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno e così di seguito qualora non venga disdettato da una delle parti con lettera raccomandata almeno 2 mesi prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 874.

Norme sull'indennità di mensa per i dipendenti dalle imprese di trasporto esercenti servizi ausiliari del traffico e trasporti complementari della provincia di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo interconfederale 20 aprile 1956 sulla computabilità della indennità di mensa nella retribuzione, valevole ai fini degli istituti contrattuali;

Visti, per la provincia di Torino, per i dipendenti dalle aziende di trasporto esercenti servizi ausiliari del traffico e trasporti complementari;

l'accordo collettivo 18 agosto 1947 sull'indennità di mensa, stipulato tra l'Associazione Provinciale Aziende Trasporti ed Esercenti Servizi Ausiliari del Traffico e Trasporti Complementari, l'Associazione Piemontese Spedizionieri ed Autotrasportatori e il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Trasporti ed Ausiliari; al quale ha aderito, in data 5 gennaio 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. ,

l'accordo collettivo 24 aprile 1950 sull'indennità di mensa, stipulato tra l'Associazione Piemontese Spedizionieri, Autotrasportatori, Corrieri ed Ippotrasportatori e il Libero Sindacato Trasporti;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Torino, in data 10 maggio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 18 agosto 1947 e l'accordo collettivo 24 aprile 1950 sull'indennità di mensa, relativi ai dipendenti dalle aziende di trasporti esercenti servizi ausiliari del traffico e trasporti complementari, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese di trasporto esercenti servizi ausiliari del traffico e trasporti complementari della provincia di Torino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 150, *foglio n.* 93. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 18 AGOSTO 1947 SULL'INDENNITÀ DI MENSA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI TRASPORTO ESERCENTI SERVIZI AUSILIARI DEL TRAFFICO E TRASPORTI COMPLEMENTARI DELLA PROVINCIA DI TORINO

In Torino, addì 18 agosto 1947

tra

l'ASSOCIAZIONE AZIENDE TRASPORTI ED ESERCENTI SERVIZI AUSILIARI DEL TRAFFICO E TRASPORTI COMPLEMENTARI DELLA PROVINCIA DI TORINO, rappresentata dal suo presidente sig. *Gaetano Tabacco*,
l'ASSOCIAZIONE PIEMONTESE SPEDIZIONIERI ED AUTOTRASPORTATORI, rappresentata dal suo presidente signor *Walter Pescarini*,

e

il SINDACATO PROVINCIALE DI TORINO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI ED AUSILIARI, rappresentato dal suo segretario sig. *Ugo Stiffi*, con l'intervento del sig. *Cigheri Camillo* e sig. *Tarditi Cesare*,

presa in esame la richiesta dei rappresentanti dei lavoratori relativa all'aumento della indennità sostitutiva di mensa, si conviene:

1) Ai lavoratori dipendenti da Aziende ove non funzionano mense aziendali, ai lavoratori dipendenti da Aziende ove essendo state istituite mense ci si trovi nell'impossibilità di mantenerle in funzione, nonchè ai lavoratori che nelle Aziende provviste di mensa non possono fruirne a causa di esigenze di lavoro sarà corrisposta a partire dalla data di stipulazione del presente accordo, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa dei dipendenti, una indennità sostitutiva nella misura di L. 20 (venti).

2) Nessuna indennità è dovuta ai lavoratori che rinunciano a fruire della mensa ed a quelli che fruiscono dell'indennità di trasferta.

3) Resta inteso che se la materia di cui al presente accordo verrà disciplinata da un concordato intercorfederale o interfederale e da altre disposizioni di carattere generale, le parti si rimetteranno senz'altro alle determinazioni che in detti concordati e disposizioni saranno comunque fissate, decadendo automaticamente quanto convenuto con il presente accordo.

4) Il presente accordo avrà la durata di sei mesi e si intenderà tacitamente rinnovato di sei mesi in sei mesi se non disdettato da una delle parti almeno un mese pri madella scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 24 APRILE 1950 SULLA INDENNITÀ DI MENSA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI TRASPORTO ESERCENTI SERVIZI AUSILIARI DEL TRAFFICO E TRASPORTI COMPLEMENTARI DELLA PROVINCIA DI TORINO

In Torino il 24 aprile 1950,

tra

la A.P.S.A.C.I. (ASSOCIAZIONE PIEMONTESE SPEDIZIONIERI, AUTOTRASPORTATORI CORRIERI ED IPPOTRASPORTATORI), rappresentata dal presidente *Walter Pescarini*,

e

il LIBERO SINDACATO TRASPORTI, rappresentato dal segretario provinciale *Sergio Cialić*,

si conviene quanto segue:

ferme restando le clausole fissate dall'accordo 18 agosto 1947 si conviene, a far data dal 1° maggio 1950, di elevare l'indennità di mensa da L. 20 a L. 50 giornaliere.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 875.

Norme sul trattamento economico e normativo degli apprendisti dipendenti dalle imprese esercenti l'attività industriale della provincia di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo 29 luglio 1954, per gli apprendisti dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., l'Unione Sindacale Provinciale C.S.I.L., la Camera Confederale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Reggio Calabria, in data 20 giugno 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo 29 luglio 1954, relativo agli apprendisti dipendenti dalle aziende industriali della provincia di Reggio Calabria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili per quanto riguarda le attività per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli apprendisti dipendenti dalle imprese esercenti l'attività industriale della provincia di Reggio Calabria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 94. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 29 LUGLIO 1954 PER GLI APPRENDISTI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Reggio Calabria, addì 29 luglio 1954

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI INDUSTRIALI, agli effetti del presente contratto, rappresentata dal suo Presidente ing. *Luigi Grasso* assistito dal Direttore della medesima comm. rag. *Armando Priolo*

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DELLA C.I.S.L. agli effetti del presente contratto rappresentata dal dott. *Armando Festa;*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DELLA C.S.I.L. rappresentata dal suo segretario comm. *Bruno Saiaci* e dal sig. rag. *Antonio Casile;*

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO rappresentata dal sig. *Catalano Francesco;*

si è stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro da valere per le aziende industriali esercenti in provincia di Reggio Calabria le industrie del legno, metalmeccanica, manufatti in cemento, laterizi, chimiche, tessili, alimentazione dolciaria, grafiche, cartaie e di tutte le altre categorie in cui l'apprendistato non è regolato nazionalmente o provincialmente.

Art. 1.

Agli effetti del presente Contratto è apprendista colui che avendo superato i 14 anni di età, è occupato presso una delle aziende di cui alla premessa, allo scopo di acquistare le capacità necessarie per diventare operaio specializzato o qualificato.

Art. 2.

L'imprenditore ha l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite degli Uffici di collocamento secondo le modalità previste dalla legge vigente.

Art. 3.

L'assunzione degli apprendisti è sempre fatta per un periodo massimo di prova di 2 settimane, durante le quali è ammessa, in qualunque momento, da ciascuna delle parti, la rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso e indennità. Il periodo di prova sarà computato agli effetti sia del periodo di apprendistato, che di anzianità presso l'azienda.

Art. 4.

La durata massima dell'apprendistato e le retribuzioni spettanti agli apprendisti nei vari periodi vengono fissati come appresso:

Per gli apprendisti di età inferiore agli anni 17 - Durata anni 4:

Per il 1° semestre	30 %
Per il 2° semestre	35 %
Per il 3° semestre	40 %
Per il 4° semestre	45 %
Per il 5° semestre	50 %
Per il 6° semestre	60 %
Per il 7° semestre	75 %
Per l'8° semestre	90 %

Per gli apprendisti di età superiore agli anni 17 - Durata anni 3:

Per il 1° semestre	35 %
Per il 2° semestre	40 %
Per il 3° semestre	45 %
Per il 4° semestre	50 %
Per il 5° semestre	65 %
Per il 6° semestre	80 %

Le percentuali di cui sopra si riferiscono al complesso della retribuzione per la qualifica a cui passerà l'apprendista superato il periodo di apprendistato.

Nel periodo di apprendistato è compreso anche il periodo eventualmente trascorso dall'apprendista presso altre aziende del genere, che sia documentabile e semprechè durante detto periodo l'apprendista abbia esplicato le stesse mansioni per le quali continua l'apprendistato e ciò si sia verificato non oltre 12 mesi prima della data di assunzione.

Il periodo di apprendistato è ridotto alla metà per gli apprendisti muniti di licenza di scuola tecnica industriale di indirizzo corrispondente o similare all'attività esplicata nell'azienda.

Per poter beneficiare della diminuzione del periodo di apprendistato il dipendente dovrà presentare all'atto dell'assunzione, o quando ha conseguito il titolo scolastico stabilito, la documentazione relativa.

L'apprendista non deve svolgere servizi diversi da quelli attinenti alle mansioni cui è stato assunto, nè può essere sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche.

Art. 5.

Nel caso di licenziamento o di dimissioni dell'apprendista valgono le norme previste dal Contratto nazionale o provinciale di categoria per il licenziamento o per le dimissioni degli operai.

Art. 6.

Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all'apprendista sarà rilasciato dall'azienda in casi di risoluzione di rapporto, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti.

Art. 7.

Rimangono in vigore nei confronti degli apprendisti già in servizio alla data di stipulazione del presente contratto i salari di fatto da essi percepiti in misura eventualmente superiore a quelli derivanti dalla applicazione del presente contratto.

Art. 8.

Qualsiasi controversia riguardante l'applicazione del presente accordo, sotto pena di decadenza, dovrà essere denunciata nei modi e nei termini di legge al proprio datore di lavoro, entro 3 mesi dalla data cui si riferisce la eventuale infrazione. Nel caso in cui tale esperimento non dovesse avere esito positivo, l'interessato dovrà sottoporre la controversia medesima all'esame delle competenti Organizzazioni stipulanti le quali entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, dovranno esperimentare il tentativo di bonario componimento.

Art. 9.

Il presente contratto avrà efficacia dal 1° agosto 1954 e la durata di 2 anni. Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno se non disdetto nei modi e nei termini di legge almeno 2 mesi prima della sua scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 876.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle imprese commerciali;

Visti, per la provincia di Bergamo: il contratto collettivo integrativo 25 novembre 1958, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Esercenti e Commercianti e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Italiana del Lavoro; il contratto collettivo integrativo 26 febbraio 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Macellai e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Italiana del Lavoro;

Visti per la provincia di Brescia: il contratto collettivo integrativo 9 marzo 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Commercianti e l'Unione Provinciale Sindacale - Sindacato Lavoratori Addetti al Commercio -, la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Lavoratori Addetti al Commercio -, l'Unione Italiana del Lavoro - Sindacato Lavoratori Addetti al Commercio -; l'accordo collettivo integrativo 23 settembre 1959, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo integrativo 9 marzo 1959;

Visto, per la provincia di Como, il contratto collettivo integrativo 16 luglio 1959, stipulato tra l'Unione delle Associazioni Commercianti e le Camere Confederali del Lavoro di Como e di Lecco, le Federazioni Provinciali Sindacati Addetti al Commercio ed Affini di Como e di Lecco - C.I.S.L. -;

Visto, per la provincia di Cremona, il contratto collettivo integrativo 12 dicembre 1958, stipulato tra la Associazione Commercianti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio - C.G.I.L. -, l'Unione Italiana del Lavoro;

Visto, per la provincia di Mantova, il contratto collettivo integrativo 22 settembre 1959, e relativa tabella, stipulato tra l'Unione Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio - C.I.S.L. -, l'Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali - U.I.L.;

Visto, per la provincia di Pavia, il contratto collettivo integrativo 20 novembre 1958, stipulato tra l'Associazione Commercianti e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, e, in pari data, tra l'Associazione Commercianti e l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

Visto, per la provincia di Sondrio, il contratto collettivo integrativo 28 gennaio 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti, la Camera Confederale del Lavoro e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;

Visto, per la provincia di Varese, il contratto collettivo integrativo 4 dicembre 1958, stipulato tra l'Unione delle Associazioni dei Commercianti e l'Unione Provinciale Sindacati Lavoratori, la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Italiana del Lavoro; al quale ha aderito, in data 22 aprile 1960, l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, n. 10 della provincia di Brescia, in data 7 giugno 1960, n. 5 della provincia di Como, in data 5 agosto 1960, n. 1 della provincia di Cremona, in data 19 aprile 1960, n. 2 della provincia di Mantova, in data 12 maggio 1960, n. 5 della provincia di Pavia, in data 27 agosto 1960, n. 1 della provincia di Sondrio, in data 13 aprile 1960, n. 2 della provincia di Varese, in data 15 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Articolo unico.

Decreta:

I rapporti di lavoro costituiti per le attività commerciali per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Bergano, il contratto collettivo integrativo 25 novembre 1958 e il contratto collettivo integrativo 26 febbraio 1959;

— per la provincia di Brescia, il contratto collettivo integrativo 9 marzo 1959 e l'accordo collettivo integrativo 23 settembre 1959;

— per la provincia di Como, il contratto collettivo integrativo 16 luglio 1959;

— per la provincia di Cremona, il contratto collettivo integrativo 12 dicembre 1958;

— per la provincia di Mantova, il contratto collettivo integrativo 22 settembre 1959;

— per la provincia di Pavia, il contratto collettivo integrativo 20 novembre 1958;

— per la provincia di Sondrio, il contratto collettivo integrativo 28 gennaio 1959;

— per la provincia di Varese, il contratto collettivo integrativo 4 dicembre 1958;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nei contratti ed accordi di cui al primo comma per le provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1962

Atti del Governo, registro n. 150, *foglio n.* 81. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 25 NOVEMBRE 1958 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

L'anno 1958, il giorno 25 novembre,

tra

l'Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo, rappresentata dal suo Presidente Commendator *Francesco Moretti*, assistito dal Rag. *Eraldo Mazzoleni* e dal Signor *Poma Michele*, rispettivamente Direttore e Funzionario dell'Associazione stessa e con la partecipazione dei Signori Rag. *Mazzoleni Giuseppe*, Dott. *Agnesi Giuseppe*, e *Mangiarotti Silvio*.

l'Unione Sindacale Provinciale di Bergamo rappresentata dal suo Segretario Generale On.le *Aurelio Colleoni*, e dal Segretario del Sindacato Addetti al Commercio Sig. *Serughetti Giuseppe*, assistito dai Signori *Adelasio Giuseppe*, Funzionario dell'Unione, *Medolago Annibale*. *Sessa Luigi* e *Bertulessi Virgilio*.

la Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dal Segretario del Sindacato Lavoratori del Commercio Sig. *Nosengo Secondo*, assistito dal Sig. *Luca Pietro*;

l'Unione Italiana del Lavoro, Camera Sindacale di Bergamo, rappresentata dal Segretario cav. *Lombardoni Pietro*.

è stato stipulato il presente contratto integrativo da valere, a decorrere dall'1 gennaio 1959, per il personale dipendente da aziende commerciali della Provincia di Bergamo.

Art. 1

In applicazione delle norme del Contratto Nazionale 28 giugno 1958 sostitutivo del C. N. 23 ottobre 1950 e dei due accordi 28 giugno 1958 relativi al conglobamento delle voci della retribuzione e della riduzione dello scarto delle retribuzioni tra il personale maschile e femminile, gli stipendi ed i salari minimi al lordo di R. M. e delle altre trattenute di legge, sono fissati nelle tabelle salariali allegate che formano parte integrante del presente contratto.

Dette tabelle si intendono in vigore dall'1 gennaio 1959 e sono comprensive dell'indennità di contingenza (scala mobile) scattata a tutto aprile 1957 e dell'indennità di caro pane prevista dalla legge.

Ai minimi segnati nelle tabelle dovranno essere aggiunti gli importi per eventuali aumenti di merito e per scatti di anzianità goduti dai dipendenti al 31 dicembre 1958.

Oltre ai minimi di cui sopra dovrà essere corrisposta l'indennità di contingenza (scala mobile) scattata dall'1 maggio 1957 al 31 dicembre 1958, nonchè gli eventuali aumenti che si verificassero dopo quest'ultima data.

La retribuzione del personale pagato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili, non potrà essere inferiore, con conguaglio annuale, a quella percepita dal personale di uguale qualifica a retribuzione fissa.

Per i viaggiatori pagati in tutto o in parte a provvigione, la retribuzione, minima mensile non potrà essere inferiore a quella percepita dal personale della Cat. B. 3, e per i piazzisti a quella della C. 1.

Art. 2.

LAVORO A COTTIMO

Per il lavoro a cottimo dovrà essere garantita una maggiorazione media mensile o settimanale del 15% sulla retribuzione conglobata.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

I minimi indicati nelle tabelle salariali si devono intendere per 8 ore giornaliere o 48 settimanali di lavoro per il personale dipendente da aziende dettaglianti o grossiste di prodotti industriali o grossisti della alimentazione generale, mentre per il personale di negozio dipendente da dettaglianti dell'alimentazione generale e limitatamente al personale delle aziende grossiste di frutta o verdura che nell'interno del Mercato Ortofrutticolo gode del diritto di portura per il trasporto delle merci al dettagliante acquirente. i minimi stessi si intendono fino a 9 ore giornaliere o 54 settimanali.

L'orario giornaliero di lavoro per il personale a mansioni discontinuo resta fissato in ore 10 per custodi, guardie notturne e pompieri e per le altre qualifiche ammesse pure a lavoro discontinuo un'ora di più dello orario stabilito al punto precedente.

L'interruzione giornaliera dell'orario di lavoro è stabilita nella misura minima di due ore.

Art. 4.

COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO

Al personale che usufruisce del vitto o alloggio — o di entrambi — verrà effettuata una trattenuta in ragione del 15% per ogni pasto e del 10% per l'alloggio da calcolarsi sulla retribuzione globale percepita, e non dovrà superare complessivamente le L. 600 giornaliere.

Art. 5.

PROPORZIONI TRA COMMESSI ED AIUTO COMMESSI

La proporzione numerica tra commessi ed aiuto commessi di cui all'art. 7 del C. N. viene determinata nella misura 1/1 e mezzo.

Nel computo dei commessi concorre anche il datore di lavoro — o in sua vece un familiare — quando adempia normalmente alle mansioni proprie del commesso. Per la unità rappresentata dal datore di lavoro (o suo familiare) la proporzione viene tuttavia limitata ad uno/uno.

Ne consegue l'opportunità di fornire a titolo esemplificativo la seguente casistica:

Solo datore di lavoro (o suo familiare) — 1 aiuto commesso

Datore di lavoro (o suo familiare) + 1 commesso — 1 + 1 ½ = 2 ½ arrotondato a 3 aiuto commessi.

Datore di lavoro (o suo familiare) + 5 commessi — 1 + 7 ½ = 8 ½ arrotondato a 9 aiuto commessi.

Art. 6.

PREZZI DELLA CARTA E DETERMINAZIONE DEL CALO MERCI

Il prezzo della carta fornita dai datori di lavoro ai gerenti di negozio o spacci di generi alimentari verrà così computata:

carta bianca = prezzo di costo più 100%

carta oleosa = prezzo di costo più 40%

carta morella = prezzo di costo più 20% purchè con tale aumento non superi il prezzo di vendita dello zucchero.

carta paglia = prezzo di costo più 15%

carta per sovrapacco o sacchetti = prezzo di costo.

Nelle aziende dove la carta per sovrapacco non veniva posta a carico del lavoratore, tale beneficio dovrà essere mantenuto.

Il calo merci viene fissato nelle seguenti percentuali:

olio fornito in fusti superiori ai Kg. 50: Kg. 0,500

pasta, riso, farine, zucchero o legumi: peso al netto

prosciutto crudo: 17%

prosciutto cotto: 7%

carne insaccata stagionata: 2,50% (nulla per i negozi riforn. giorn.)

carne insaccata fresca: 4% (nulla per i negozi riforn. giorn.)

lardo o pancetta: 3% (nulla per i neg. rif. giorn.)

formaggi freschi: 3% (nulla per i negozi riforn. giorn.)

formaggi semi duri da tavola: 2,50% (nulla per i negozi riforn. giorn.)

formaggi duri da grattuggia: 1,50% (nulla per i negozi riforn. giorn.)

frittura: 6% (nulla per i negozi riforn. giorn.)

carne fresca: 3% (nulla per i negozi rif. giorn.).

Art. 7.

COMMISSIONE PARITETICA

Ai sensi dell'art. 120 del C. N. e con le funzioni precisate nell'articolo stesso, è costituita una Commissione Paritetica Provinciale composta da tre rappresentanti e tre supplenti, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori.

Art. 8.

ABROGAZIONE ACCORDI PRECEDENTI

Il presente contratto abroga totalmente le norme dell'accordo provinciale 14 febbraio 1951 del contratto provinciale 15 giugno 1951, nonchè degli accordi 23 febbraio 1954 e 22 marzo 1956 salve le condizioni di miglior favore già acquisite dai dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.

Art. 9.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà vigore dal 1° gennaio 1959 e scadrà il 31 dicembre 1960. Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora da una delle parti stipulanti non sarà data disdetta a mezzo lettera raccomandata almeno due mesi prima della scadenza.

Nel caso di disdetta il presente contratto continuerà ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo, sempre che tale stipulazione sia conclusa entro il termine di otto mesi.

Tabella retribuzioni commercio prodotti industriali

PERSONALE IMPIEGATIZIO

CATEGORIA A

QUALIFICHE	Retribuzioni conglobate all'1-1-1959 Uomini (mensile)	Donne (mensile)
Raggruppamento A. 1		
Personale con funzioni di carattere direttivo	75.700	67.500
Raggruppamento A. 2		
Capo di servizio tecnico o amministrativo Gestore o Gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze Capo ufficio vendite o acquisti	75.700	67.500

QUALIFICHE	Retribuzioni conglobate all'1-1-1959	
	UOMINI	DONNE
CATEGORIA *B*	mensile	
Raggruppamento B. 1		
Capo ufficio Ispettore Gerente o gestore di negozio filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui alla categoria A 2 Capo contabile Cassiere principale che sovraintende almeno a tre casse	59.000	50.200
Raggruppamento B. 2		
Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale Capo reparto anche con funzioni di vendita che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori impiegati alle proprie dipendenze Contabile con mansioni di concetto o primanotista Corrispondente con mansioni di concetto Segretario di Direzione con mansioni di concetto Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri od impiegati alle proprie dipendenze	54.400	46.600
Raggruppamento B. 3		
Interprete Vetrinista Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione Personale di concetto delle Agenzie di Viaggio e Turismo	51.500	43.800
dai 18 ai 20 anni (*)	46.400	39.400
CATEGORIA *C*		
Raggruppamento C. 1		
Contabile d'ordine Cassiere comune Commesso di vendita	43.500	36.700
dai 18 ai 20 anni (*)	39.100	33.050
dai 16 ai 18 anni (*)	34.750	29.400
Raggruppamento C. 2		
Aiuto contabile Addetto alle macchine calcolatrici e contabili Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa Stenodattilografo Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore ai 5 anni Commesso di magazzino Magazziniere Magazziniere anche con funzioni di vendita Impiegato addetto alle spedizioni	41.300	34.850
dai 18 ai 20 anni (*)	37.150	31.350
dai 16 ai 18 anni (*)	33.000	27.900
Raggruppamento C. 3		
Fatturista Aiuto commesso da tre a cinque anni di anzianità di servizio Aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie Impiegato addetto al controllo delle vendite Personale con mansioni d'ordine delle Agenzie di Viaggio e Turismo	39.500	33.500
dai 18 ai 20 anni (*)	35.550	30.150
dai 16 ai 18 anni (*)	31.600	26.800
Raggruppamento C. 4		
Dattilografo Scritturale Archivista Protocollista Schedarista Aiuto commesso fino a tre anni di anzianità di servizio Addetto al centralino telefonico Altri impiegati con mansioni analoghe di ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione	38.600	32.450
dai 18 ai 20 anni (*)	34.700	29.200
dai 16 ai 18 anni (*)	30.850	25.950

PERSONALE OPERAIO

CATEGORIA *D*

QUALIFICHE	Retribuzioni conglobate all'1-1-1959	
	UOMINI	DONNE
	settimanale	
Raggruppamento D. 1 2° Gruppo		
Conducente di autotreno	9.600	——
dai 18 ai 20 anni (*)	8.630	——
Raggruppamenti D. 2 2° Gruppo		
Imballatore Impaccatore Autista Conducente di motofurgoncino Conducente di autogru Pompista con facoltà di esazione	9.000	7.350
dai 18 ai 20 anni (*)	8.175	6.615
dai 16 ai 18 anni (*)	7.220	5.880
Raggruppamento D. 2 2° Gruppo		
Usciere	9.000	7.350
Raggruppamento D. 3 2° Gruppo		
Avvolgitore Conducente di veicoli a trazione animale Pompista senza facoltà di esazione	8.500	7.200
dai 18 ai 20 anni (*)	7.600	6.480
dai 16 ai 18 anni (*)	6.755	5.760
Raggruppamento D. 3 2° Gruppo		
Fattorino Portapacchi Personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione Custode Guardiano di deposito Guardiano notturno Portiere	8.500	7.200
Raggruppamento D. 4 2° Gruppo		
Personale di fatica e addetti alla pulizia Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe	8.450	7.150

CATEGORIA *E*

QUALIFICHE	Retribuzioni conglobate all'1-1-1959 UOMINI (mensile)	DONNE (mensile)
Raggruppamento E. 1		
Operaio specializzato e capo operaio	9.150	–
dai 18 ai 20 anni (*)	8.225	—
dai 16 ai 18 anni (*)	7.315	—
Raggruppamento E. 2		
Operaio qualificato	8.650	7.350
dai 18 ai 20 anni (*)	7.760	6.615
dai 16 ai 18 anni (*)	6.900	5.880
Raggruppamento E. 3		
Operaio comune	8.500	7.270
dai 18 ai 20 anni (*)	7.650	6.550
dai 16 ai 18 anni (*)	6.800	5.820

(*) I minimi si intendono per il personale « *Qualificato* » e cioè che abbia superato il periodo di apprendistato che dura *tre anni* ed è ammesso dai 14 ai 20 anni compiuti per il personale maschile e dai 15 ai 20 anni compiuti per il personale femminile. Possono però essere ammessi a sostenere le prove di idoneità gli apprendisti (uomini e donne) che abbiano compiuto i 18 anni di età e almeno due anni di addestramento pratico.

RETRIBUZIONI PER GLI APPRENDISTI A QUALIFICA IMPIEGATIZIA

	UOMINI (mensili)	DONNE (mensili)
dai 14 ai 15 anni	15.250	14.900
» 15 » 16 »	16.000	15.700
» 16 » 17 »	21.800	18.700
» 17 » 18 »	22.800	19.600
» 18 » 19 »	28.600	23.000
» 19 » 20 »	28.900	23.750
» 20 » 21 »	32.500	28.300

RETRIBUZIONI PER GLI APPRENDISTI A QUALIFICA OPERAIA E PER I MINORI PER I QUALI NON E' PREVISTO L'APPRENDISTATO

	UOMINI (mensili)	DONNE (mensili)
dai 14 ai 15 anni	15.250	14.850
» 15 » 16 »	16.100	15.500
» 16 » 17 »	21.800	18.600
» 17 » 18 »	22.700	19.450
» 18 » 19 »	28.500	22.900
» 19 » 20 »	28.800	23.500
» 20 » 21 »	32.350	28.200

N.B. Con legge 5 gennaio 1953, n. 4 è fatto obbligo alle Ditte di corrispondere la retribuzione a mezzo di busta paga indicando il nome, cognome e qualifica professionale del dipendente, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che comunque compongono la retribuzione stessa, nonchè distintamente le singole trattenute.

La busta paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.

Tabelle retribuzioni commercio prodotti alimentari

PERSONALE IMPIEGATIZIO

CATEGORIA *A*

QUALIFICHE	Retribuzioni conglobate all'1-1-1959 UOMINI (mensile)	DONNE (mensile)
Raggruppamento A. 1		
Personale con funzioni di carattere direttivo	75.700	67.500
Raggruppamento A. 2		
Capo di servizio tecnico o amministrativo Gestore o Gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze Capo ufficio vendite o acquisti	75.700	67.500

CATEGORIA *B*

QUALIFICHE	UOMINI	DONNE
Raggruppamento B. 1		
Capo ufficio Ispettore Gerente o gestore di negozio filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui alla categoria *A*. 2 Capo contabile Cassiere principale che sovraintende almeno a tre casse	59.000	50.200
Raggruppamento B. 2		
Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale Capo reparto anche con funzioni di vendita che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori impiegati alle proprie dipendenze Contabile con mansioni di concetto o primanotista Corrispondente con mansioni di concetto Segretario di Direzione con mansioni di concetto Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri od impiegati alle proprie dipendenze enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario	54.400	46.350
Raggruppamento B. 3		
Interprete Vetrinista Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione	51.500	44.350
dai 18 ai 20 anni (*)	46.400	39.900

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C. 1

Contabile d'ordine Cassiere comune Commesso di vendita Com-

QUALIFICHE	Retribuzioni conglobate all'1-1-1959	
	Uomini	Donne
	mensile	
messo di rosticceria frigittoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande	43.600	37.200
dai 18 ai 20 anni (*) .	39.250	33.450
dai 16 ai 18 anni (*)	34.900	29.750
Raggruppamento C. 2		
Aiuto contabile Addetto alle macchine calcolatrici e contabili Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa Stenodattilografo Commesso di magazzino Magazziniere Magazziniere anche con funzioni di vendita Impiegato addetto alle spedizioni	41.000	34.900
dai 18 ai 20 anni (*)	36.900	31.400
dai 16 ai 18 anni (*)	32.800	27.900
Raggruppamento C. 3		
Fatturista Aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie Impiegato addetto al controllo delle vendite	39.700	34.300
dai 18 ai 20 anni (*)	35.700	30.850
dai 16 ai 18 anni (*)	31.750	27.450
Raggruppamento C. 4		
Dattilografo Scritturale Archivista Protocollista Schedarista Addetto al centralino telefonico Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione	39.500	33.700
dai 18 ai 20 anni (*)	35.500	30.300
dai 16 ai 18 anni (*)	31.600	27.000

PERSONALE OPERAIO

Categoria *D*

	settimanale	
Raggruppamento D. 1 1° Gruppo		
Banconiere di rivendita di pollame e selvaggina .	40.300	34.400
dai 18 ai 20 anni (*)	36.200	31.000
dai 16 ai 18 anni (*) .	32.200	27.500
Raggruppamento D. 1 2° Gruppo	Settimanale	
Conducenti di autotreno .	9.600	—
dai 18 ai 20 anni (*) .	8.630	—

Raggruppamento D. 2 1° Gruppo	mensile	
Aiuto commesso delle aziende di vendita dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui Aiuto banconieri di rivendite di pollame, selvaggina e affini Aiuto commesso di negozio di frutta e verdura Aiuto commesso di negozi di prodotti della pesca Banconieri di latteria e derivati (senza licenza di P. S.)	38.750	32.450
dai 18 ai 20 anni (*)	34.875	29.200
dai 16 ai 18 anni (*)	31.000	25.950
Raggruppamento D. 2 2° Gruppo	settimanale	
Imballatore Impaccatore Autista Conducente di motofurgoncino	9.000	7.350
dai 18 ai 20 anni (*)	8.175	6.615
dai 16 ai 18 anni (*)	7.220	5.880
Raggruppamento D. 2 2° Gruppo		
Usciere .	9.000	7.350
Raggruppamento D. 3 1° Gruppo	mensile	
Aiuto banconiere di latteria e derivati (senza licenza di P. S.)	36.600	30.150
dai 18 ai 20 anni (*)	32.900	27.150
dai 16 ai 18 anni (*)	29.250	24.100
Raggruppamento D. 3 2° Gruppo	Settimanale	
Avvolgitore Conducente di veicoli a trazione animale	8.500	7.200
dai 18 ai 20 anni (*)	7.600	6.480
dai 16 ai 18 anni (*)	6.755	5.760
Raggruppamento D. 3 2° Gruppo		
Fattorino Portapacchi Personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione Custode - Guardiano di deposito Guardiano notturno Portiere	8.500	7.200
Raggruppamento D. 4 2° Gruppo		
Personale di fatica e addetti alla pulizia Altro personale subalterno ed ausiliario con mansioni analoghe	8.450	7.150

Categoria *E*

Raggruppamento E. 1		
Operaio specializzato e capo operaio	9.150	—
dai 18 ai 20 anni (*)	8.225	—
dai 16 ai 18 anni (*)	7.315	—
Raggruppamento E. 2		
Operaio qualificato	8.650	7.350
dai 18 ai 20 anni (*)	7.760	6.615
dai 16 ai 18 anni (*)	6.900	5.880

Raggruppamento E 3

	Settimanale	
Operaio comune	8.500	7.270
dai 18 ai 20 anni (*)	7.650	6.550
dai 16 ai 18 anni (*)	6.800	5.820

(*) I minimi si intendono per il personale « *Qualificato* », e cioè che abbia superato il periodo di apprendistato che dura *tre anni* ed è ammesso dai 14 ai 20 anni compiuti per il personale maschile e dai 15 ai 20 anni compiuti per il personale femminile. Possono però essere ammessi a sostenere le prove di idoneità gli apprendisti (uomini e donne) che abbiano compiuto i 18 anni di età e almeno due anni di addestramento pratico.

Tabella retribuzioni commercio prodotti alimentari

RETRIBUZIONI PER GLI APPRENDISTI A QUALIFICA IMPIEGATIZIA

	UOMINI (mensili)	DONNE (mensili)
dai 14 ai 15 anni	15.250	14.900
» 15 » 16 »	16.000	15.700
» 16 » 17 »	21.800	18.700
» 17 » 18 »	22.800	19.600
» 18 » 19 »	28.600	23.000
» 19 » 20 »	28.900	23.750
» 20 » 21 »	32.500	28.300

RETRIBUZIONI PER GLI APPRENDISTI A QUALIFICA OPERAIA E PER I MINORI PER I QUALI NON E' PREVISTO L'APPRENDISTATO

	UOMINI (mensili)	DONNE (mensili)
dai 14 ai 15 anni	15.250	14.850
» 15 » 16 »	16.100	15.500
» 16 » 17 »	21.800	18.600
» 17 » 18 »	22.700	19.450
» 18 » 19 »	28.500	22.900
» 19 » 20 »	28.800	23.500
» 20 » 21 »	32.350	28.200

N.B. Con legge 5 gennaio 1953, n. 4 è fatto obbligo alle Ditte di corrispondere la retribuzione a mezzo di busta paga indicando il nome, cognome e qualifica professionale del dipendente, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutte gli altri elementi che comunque compongono la retribuzione stessa, nonchè distintamente le singole trattenute.

La busta paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 26 FEBBRAIO 1959 PER I DIPENDENTI DA MACELLERIE MASTRE ED EQUINE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

L'anno 1959, il giorno 26 febbraio,

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE MACELLAI di Bergamo, rappresentata dal cav. *Ernesto Spaiani* Presidente, assistito dal rag. *Livio Moroni* Segretario, con la partecipazione dei sigg. *Ghisalberti Mario, Artifoni Alfredo* e dott. *Massimo Zanetti;*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Bergamo rappresentata dal sig. *Giuseppe Serughetti* Segretario della Federazione Commercio Provinciale, assistito dal sig. *Adelasio Giuseppe* dell'Unione Sindacale Provinciale;

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dal sig. *Nosengo Secondo;*

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, Camera Sindacale di Bergamo, rappresentata dal cav. *Lombardoni Pietro,* è stato stipulato il presente contratto integrativo da valere dal 1° gennaio 1959, per il personale dipendente da macellerie mastre ed equine di Bergamo e Provincia.

Art. 1.

In applicazione delle norme del contratto nazionale, 28 giugno 1958 sostitutivo del contratto nazionale 23 ottobre 1950 e dei due accordi 28 giugno 1958 relativi al conglobamento delle voci della retribuzione e della riduzione dello scarto delle retribuzioni tra il personale maschile e femminile gli stipendi ed i salari minimi al lordo di R. M. e delle altre trattenute di legge, sono fissati nelle tabelle salariali allegate che formano parte integrante del presente contratto.

Dette tabelle si intendono in vigore dall'1 gennaio 1959 e sono comprensive dell'indennità di contingenza (scala mobile) scattata a tutto aprile 1957 e dell'indennità di caro-pane prevista dalla legge.

Ai minimi segnati nelle tabelle dovranno essere aggiunti gli importi per eventuali aumenti di merito e per scatti di anzianità goduti dai dipendenti al 31 dicembre 1958.

Oltre ai minimi di cui sopra dovrà essere corrisposta l'indennità di contingenza (scala mobile) scattata dal 1° maggio 1957 al 31 dicembre 1958, nonchè gli eventuali aumenti che si verificassero dopo questa ultima data.

Oltre alle spettanze salariali ai banconieri ed aiutobanconieri verrà fatta un'assegnazione settimanale di Kg. 1 di carne.

Resta inteso che a tutto l'altro personale tuttora in servizio e che beneficia di tale assegnazione, questa verrà mantenuta.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

I minimi indicati nelle tabelle salariali si devono intendere per 8 ore giornaliere o 48 settimanali.

L'interruzione giornaliera dell'orario di lavoro è stabilita nella misura minima di 2 ore.

Art. 3.

COABITAZIONE, VITTO ED ALLOGGIO

Al personale che usufruisce del vitto e alloggio — o di entrambi — verrà effettuata una trattenuta in ragione del 15 % per ogni pasto e del 10 % per l'alloggio da calcolarsi sulla retribuzione globale percepita e non dovrà superare complessivamente le L. 600 giornaliere.

Art. 4.

Per quanto concerne il trattamento normativo salariale che non sia contemplato dal presente accordo, si applicherà il contratto integrativo provinciale valevole per i dipendenti delle aziende commerciali della Provincia di Bergamo, stipulato il 25 novembre 1958, fatto salvo le condizioni di miglior favore in atto al momento della stipulazione del presente contratto.

Art. 5.

ABROGAZIONE ACCORDI PRECEDENTI

Il presente contratto abroga totalmente le norme dell'accordo provinciale 12 luglio 1956, salve le condizioni di miglior favore già acquisite dai dipendenti in servizio alla data dell'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 6.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto andrà in vigore dal 1° gennaio 1959 e scadrà il 31 dicembre del 1959, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora da una delle parti stipulanti non sarà data disdetta a mezzo lettera raccomandata almeno 2 mesi prima della scadenza.

Nel caso di disdetta il presente contratto continuerà ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo, sempre che tale stipulazione sia conclusa entro il termine di 8 mesi.

QUALIFICHE	Retribuzione conglobata all'1-1-1959 Uomini	Donne
Raggruppamento B. 1 Gestore negozio:		
Superiori 21 anni	58.900	50.000
18-20 anni (*)	53.000	45.000
Raggruppamento C. 2 Personale addetto alla cassa:		
Superiori 21 anni	41.000	34.900
18-20 anni (*)	37.900	31.500
16-18 anni (*)	32.800	27.950
Raggruppamento D. 1 Banconiere:		
Superiori 21 anni	45.000	—
18-20 anni (*)	40.500	—
16-18 anni (*)	36.000	—
Raggruppamento D. 2 Secondo Gruppo Aiuto banconiere o macellatore:		
Superiori 21 anni	40.000	—
18-20 anni (*)	36.000	—
16-18 anni (*)	32.000	—
Raggruppamento D. 4 Personale di fatica:		
Superiori 21 anni	37.500	—
Retribuzione per gli apprendisti e per i minori per i quali non è previsto l'apprendistato:		
dai 14 ai 15 anni	15.250	14.850
» 15 » 16 »	16.100	15.500
» 16 » 17 »	21.800	18.600
» 17 » 18 »	22.700	19.450
» 18 » 19 »	28.500	22.900
» 19 » 20 »	28.800	23.500
» 20 » 21 »	32.350	28.200

(*) I minimi si intendono per il personale « *Qualificato* », e cioè che abbia superato il periodo di apprendistato che dura *tre anni* ed è ammesso dai 14 ai 20 anni compiuti per il personale maschile e dai 15 ai 20 anni compiuti per il personale femminile. Possono però essere ammessi a sostenere le prove di idoneità gli apprendisti (uomini e donne) che abbiano compiuto i 18 anni di età e almeno due anni di addestramento pratico.

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LAVORO 9 MARZO 1959 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

L'anno 1959 il giorno 9 marzo in Brescia, presso la sede dell'Associazione Commercianti della Provincia di Brescia,

tra

l'Associazione stessa, rappresentata dal Presidente comm. *Mario Cavellini* e, per delega, dal rag. *Enzo Massardi,* Presidente della Commissione Sindacale composta dai sigg. ing. *Luigi Sgorbati, Gianni Agosti,* geometra *Sergio Pardini, Carlo Della Torre, Carlo Celotti* e *Benetti* in rappresentanza del sig. *Arturo Maestri,* con l'assistenza del Direttore dott. *Giuseppe Del Neri* e dell'avv. *Gaetano Cicognini*

e

l'UNIONE PROVINCIALE SINDACALE DI BRESCIA, SINDACATO LAVORATORI ADDETTI AL COMMERCIO rappresentata dal Segretario del Sindacato stesso sig. *Dino Maceri,* assistito dai sigg. *Civini Luigi* e *Della Tratta Attilio;*

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI BRESCIA, SINDACATO LAVORATORI ADDETTI AL COMMERCIO, rappresentata dal Segretario del Sindacato stesso sig. *Bulgari Giuseppe,* assistito dai sigg.: *Bontempi Giovanni* e *Alberti Guido;*

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, SINDACATO ADDETTI AL COMMERCIO, rappresentata dal Segretario del Sindacato stesso sig. *Mario Lelli,* assistito dal dott. *Bruno Corti* e dal sig. *Pasinetti Mario;*
si è stipulato il presente Contratto Provinciale Integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore del commercio stipulato in Roma il 28 giugno 1958, da valere per il personale dipendente da aziende commerciali della Provincia di Brescia, appartenenti alle categorie contemplate dal succitato Contratto Nazionale artt. 1 e 2 con esclusione degli Agenti e Rappresentanti di Commercio.

Art. 1.

(Rif. Art. 7 del C.C.L.N.)

Si conferma la proporzione fra aiuto-commessi e commessi nei termini di un aiuto-commesso per ogni commesso, considerando come tale anche il datore di lavoro — o in sua vece un suo familiare — quando adempia normalmente alle mansioni proprie del commesso.

Art. 2.

(Rif. Art. 20 del C.C.L.N.)

Si conviene che le retribuzioni degli apprendisti — previe le operazioni e l'aumento di cui al successivo articolo 6 — restano fissate nella misura di cui alla tabella allegata che forma parte integrante del presente Contratto.

E' fissata altresì — previe le operazioni e l'aumento di cui al successivo art. 6. — e fa parte integrante del presente Contratto, una particolare tabella di retribuzioni per il personale per il quale non è ammesso l'apprendistato di età tra i 14 ed i 20 anni compiuti quale quello addetto a mansioni di usciere, custode, guardiano, portiere, fattorino, porta-pacchi, personale di fatica in genere, addetto alle pulizie, nonchè a mansioni analoghe.

Art. 3.

(Rif. Art. 32 del C.C.L.N.)

Si conviene che la durata dell'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro non potrà essere inferiore alle ore due salvo — come da consuetudine — in occasione della ricorrenza di S. Lucia (dal 5 al 12 dicembre), della settimana natalizia e pasquale in cui la sospensione meridiana del lavoro potrà essere ridotta fino ad una ora. Eventuali ulteriori deroghe dovranno essere preventivamente concordate dalle Organizzazioni stipulanti.

Art. 4.

(Rif. Art. 35 del C.C.L.N.)

Si conviene che l'orario di lavoro per gli addetti a lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia di cui al R. Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni od aggiunte, resta fissato in 9 ore giornaliere, eccetto che per i pompieri, guardie notturne e custodi per i quali si conferma l'orario di cui al succitato R. Decreto.

Art. 5.

(Rif. Art. 58 del C.C.L.N.)

Fermo restando che al personale inviato in missione temporanea fuori dalla sede aziendale è dovuta una diaria pari al doppio della retribuzione globale di fatto percepita da ridursi di un terzo qualora non vi sia per-

nottamento fuori sede (art. 57 C.C.L.N.) per le missioni di durata superiore al mese ovvero quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali, la diaria come sopra calcolata sarà ridotta di un quinto (20 %).

Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo di autocarri o autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano, sarà corrisposta in sostituzione della diaria di cui all'art 57 Contratto Nazionale di Lavoro, una indennità di trasferta nella seguente misura:

a) del 50% (cinquanta per cento) della retribuzione giornaliera per le assenze non inferiori a 12 ore;

b) dell'80% (ottanta per cento) della retribuzione giornaliera per le assenze da 12 a 18 ore;

c) del 120% (centoventi per cento) della retribuzione giornaliera per le assenze da 18 a 24 ore.

Art. 6.

(Rif. Art. 81 del C.C.L.N.)

I minimi di paga — previe le operazioni di conglobamento previste dall'Accordo Nazionale 28 giugno 1958 e previo un aumento generale del 5% (cinque per cento) applicato sulle retribuzioni base in vigore dall'1° gennaio 1956 — vengono determinati nella misura di cui alle tabelle allegate che — precedute dal Quadro dei Raggruppamenti e Qualifiche — formano parte integrante del presente Contratto.

Per il personale femminile e per i Comuni della Provincia con meno di 10.000 abitanti le retribuzioni sono quelle risultanti dalle suddette tabelle.

Art. 7.

(Rif. Art. 84 del C.C.L.N.)

Si stabilisce che per il lavoro retribuito a cottimo, dovrà essere garantita una maggiorazione media mensile o settimanale del 15% (quindici per cento) sui minimi contrattuali di retribuzione e indennità di contingenza.

Art. 8.

(Rif. Art. 111 del C.C.L.N.)

Per quanto riguarda il prezzo della carta fornita dal datore di lavoro ai gestori di negozi o di spacci di generi alimentari nonchè la misura dei cali, tare e perdite di cottura a cui i generi alimentari possono essere soggetti, se ne demanda la determinazione alle parti di volta in volta interessate secondo gli usi di piazza. Le eventuali contestazioni saranno risolte dalla Commissione Paritetica di cui all'art. 10 del presente Contratto (art. 120 C.C.L.N.).

Art. 9.

(Rif. Art. 113 del C.C.L.N.)

Al personale che goda del vitto e alloggio sarà effettuata una trattenuta sui minimi contrattuali e indennità di contingenza nelle seguenti misure:

40% per il vitto completo (i due pasti principali) e l'alloggio;

30% per il solo vitto (i due pasti principali);

15% per un solo pasto (pranzo o cena);

10% per il solo alloggio.

Art. 10

(Rif. Art. 120 del C.C.L.N.)

Con le funzioni previste dall'art. 120, è costituita una Commissione Paritetica Provinciale composta da tre rappresentanti e tre supplenti sia dei datori di lavoro che dei lavoratori.

Art. 11.

Il presente contratto entra in vigore col 1° novembre 1958 e avrà durata fino al 30 giugno 1960.

Si intenderà quindi tacitamente prorogato di anno in anno ove non ne sia data disdetta con lettera raccomandata da una delle parti contraenti tre mesi prima della scadenza.

QUADRO DEI RAGGRUPPAMENTI E QUALIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LAVORO 9 MARZO 1959 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

CATEGORIA A

Raggruppamento A-1

Personale con funzioni di carattere direttivo.

Raggruppamento A-2

Capo servizio tecnico o amministrativo.

Gerente o gestore di negozio o filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze.

Capo dell'ufficio vendite o acquisti.

Capo d'ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale.

CATEGORIA B

Raggruppamento B-1

Capo Ufficio.

Ispettore.

Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al raggruppamento A-2.

Capo contabile.

Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse.

Capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa.

Raggruppamento B-2

Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale.

Capo-Reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze.

Capo reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo.

Contabile con mansioni di concetto o primanotista.

Corrispondente con mansioni di concetto.

Segretario di direzione con mansioni di concetto.

Progettista.

Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze.

Agente esterno consegnatario alle dipendenze della ditta per carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga mansioni di concetto.

Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo.

Estimatore nelle aziende commerciali di oggetti di arte e di antichità.

Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale.

Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario.

Propagandista scientifico.

Chimico di laboratorio.

Capitano di rimorchiatore.

Raggruppamento B-3

Interprete.

Stenodattilografo in lingue estere.

Disegnatore tecnico.

Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero); creatore e redattore di testi pubblicitari.

Vetrinista.

Commesso stimatore di gioielleria.

Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264.

Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli articoli 30, 31 e 32 del Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria.

Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria.

Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia.

Vice capo reparto anche con funzioni di vendita.

Vice capo reparto di ciclo meccanografico.

Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tale chi re-

dige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale).

Altro personale con mansioni analoghe di concetto, non espressamente compreso nella predetta elencazione.

CATEGORIA C

Raggruppamento C-1

Contabile d'ordine.

Cassiere comune.

Commesso di vendita.

Commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande.

Traduttore.

Astatore.

Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo.

Raggruppamento C-2 (A)

Stenodattilografo.

Magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita.

Raggruppamento C-2 (B)

Aiuto contabile.

Addetto alle macchine calcolatrici e contabili.

Operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine meccanografiche, escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera.

Commesso di cassa o aiuto-cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni).

Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo.

Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa.

Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni.

Commesso di Magazzeno.

Aiuto-vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie).

Impiegato addetto alle spedizioni.

Propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedano cognizioni di carattere scientifico).

Aiuto-pittore e aiuto-disegnatore.

Compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazione commerciale (intendendosi per tale chi opera su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale).

Impiegato addetto al ricevimento ed esecuzione delle commissioni di bordo.

Raggruppamento C-3 (A)

Impiegato addetto al controllo delle vendite.

Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali.

Pratico di laboratorio chimico.

Raggruppamento C-3 (B)

Fatturista.

Squarcista.

Aiuto commesso da tre a cinque anni di anzianità di servizio.

Preparatore di commissioni (escluso il personale di azienda all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso fra quello con mansioni non impiegatizie).

Commesso di biblioteca circolante.

Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione e vendite anche se svolga mansioni di sorveglianza.

Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso lo Ufficio spedizione delle aziende di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale.

Addetto al riscontro e controllo nelle Agenzie giornalistiche.

Aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie.

Informatore negli istituti d'informazione commerciale purchè assunto stabilmente ed in esclusiva con contratto di lavoro subordinato.

Raggruppamento C-4

Dattilografo.

Scritturale.

Archivista protocollista.

Schedarista.

Addetto agli indirizzi.

Aiuto commesso fino a tre anni di anzianità di servizio.

Campionarista, prezzista o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini della azienda).

Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri ecc.

Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche.

Addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie.

Addetto al centralino telefonico.

Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione.

Codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici ecc.).

Operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera.

CATEGORIA D

Raggruppamento D-1

Banconiere di macelleria, norcineria, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame e selvaggina e affini.

Conducente di autotreno.

Raggruppamento D-2

Aiuto-commesso delle aziende di vendita di prodotti della alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui).

Aiuto-banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini.

Aiuto-commesso di negozi di rivendita di erbaggi e frutta.

Aiuto-commesso di negozi e spacci di prodotti da pesca.

Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.).

Aiuto-commesso delle rivendite di pane e pasta.

Usciere.

Imballatore.

Impaccatore.

Autista.

Conducente di motofurgoncino.

Dimostratore (addetto alla propaganda e alla dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali).

Preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di azienda all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti alle dipendenze del magazziniere).

Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione.

Marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini dei prezzi).

Raggruppamento D-3 (A)

Aiuto-banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte (senza licenza di P. S.).

Raggruppamento D-3 (B)

Fattorino.

Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà d'esazione).

Custode.

Guardiano di deposito.

Guardiano notturno.

Avvolgitore.

Fascettatrice e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste.

Portiere.

Conducente di veicoli a trazione animale.

Ascensorista.

Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina senza facoltà di esazione.

Raggruppamento D-4

Personale addetto al carico e scarico, personale di fatica in genere e addetto alle pulizie, garzone.

Altro personale con mansioni analoghe.

CATEGORIA E

Raggruppamento E-1

Capo operai

Operai specializzati.

Raggruppamento E-2

Operai qualificati.

Raggruppamento E-3

Operai comuni.

TABELLA SALARIALE DI CUI ALL'ART. 6 DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DI LAVORO 9 MARZO 1959 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Città e Comuni con più di 10.000 abitanti

Tabella delle retribuzioni conglobate (secondo conglobamento) in vigore dal 1° novembre 1958 (compreso il caro-pane che non va più corrisposto a parte) valevole per tutte le categorie del commercio (escluse solo quelle dei Pubblici Esercizi, Alberghi, Panificatori, Grossisti di prodotti farmaceutici e specialità medicinali e Aziende che esercitano, in maniera assolutamente prevalente, l'installazione di impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento, Agenti e Rappresentanti di commercio);

	Uomini	Donne
CATEGORIA A		
Raggruppamento A-1	73.235	66.063
Raggruppamento A-2	73.235	66.063
CATEGORIA B		
Raggruppamento B-1		
Superiori ai 21 anni	58.183	50.900
dai 20 ai 21 anni	56.754	49.607
dai 18 ai 20 anni	55.590	44.214
Raggruppamento B-2		
Superiori ai 21 anni	53.983	47.204
dai 20 ai 21 anni	52.554	45.911
dai 18 ai 20 anni	51.790	40.888
Raggruppamento B-3		
Superiori ai 21 anni	52.408	46.238
dai 20 ai 21	50.979	44.945
dai 18 ai 20 anni	50.215	40.018
CATEGORIA C		
Raggruppamento C-1		
Superiori ai 21 anni	41.902	36.623
dai 20 ai 21 anni	41.579	36.233
dai 19 ai 20 anni	38.723	31.385
dai 18 ai 19 anni	38.130	30.954
dai 17 ai 18 anni	32.293	27.841

Raggruppamento C 2-A	Uomini	Donne
Superiori ai 21 anni	40.325	35.237
dai 20 ai 21 anni	40.004	34.847
dai 19 ai 20 anni	37.305	30.137
dai 18 ai 19 anni	36.713	29.706
dai 17 ai 18 anni	31.033	26.742
Raggruppamento C 2-B		
Superiori ai 21 anni	40.001	34.964
dai 20 ai 21 anni	39.692	34.613
dai 19 ai 20 anni	37.019	29.981
dai 18 ai 19 anni	36.479	29.498
dai 17 ai 18 anni	30.812	26.547
Raggruppamento C 3-A		
Superiori ai 21 anni	38.390	33.549
dai 20 ai 21 anni	38.067	33.254
dai 19 ai 20 anni	35.555	28.855
dai 18 ai 19 anni	35.112	28.288
dai 17 ai 18 anni	29.565	25.453
Raggruppamento C 3-B		
Superiori ai 21 anni	38.065	33.276
dai 20 ai 21 anni	37.755	33.020
dai 19 ai 20 anni	35.269	28.699
dai 18 ai 19 anni	34.878	28.080
dai 17 ai 18 anni	29.344	25.258
Raggruppamento C-4		
Superiori ai 21 anni	37.015	32.352
dai 20 ai 21 anni	36.705	32.096
dai 19 ai 20 anni	34.324	27.868
dai 18 ai 19 anni	33.933	27.248
dai 17 ai 18 anni	28.504	24.509

CATEGORIA D

Raggruppamento D-1	Sett.	
Superiori ai 20 anni	8.870	—
dai 18 ai 20 anni	8.301	—
dai 17 ai 18 anni	7.046	—

Raggruppamento D-2

	Mens.	Sett.	Mens.	Sett.
Superiori ai 20 anni	36.947	8.526	32.150	7.419
dai 18 ai 20 anni	34.553	7.974	27.369	6.314
dai 17 ai 18 anni	29.245	6.749	24.751	5.710

Raggruppamento D 3-A		
Superiori ai 20 anni	8.164	7.102
dai 18 ai 20 anni	7.608	6.032
dai 17 ai 18 anni	6.330	5.416
Raggruppamento D 3-B		
Superiori ai 20 anni	8.140	7.084
dai 18 ai 20 anni	7.572	6.014
dai 17 ai 18 anni	6.267	5.386
Raggruppamento D-4		
Superiori ai 20 anni	7.941	6.944

Per le qualifiche di usciere, custode, guardiano, portiere, fattorino, portapacchi, personale di fatica e addetto alla pulizia e analoghe mansioni, che non ammettono l'apprendistato, per età inferiore ai 20 anni, vedere di seguito.

CATEGORIA E

Raggruppamento E-1 Capi operai Operai specializzati		
Superiori ai 20 anni	186,06	—
dai 18 ai 20 anni	174,05	—
dai 17 ai 18 anni	147,80	—
Raggruppamento E-2 Operai qualificati		
Superiori ai 20 anni	171,93	149,67
dai 18 ai 20 anni	161,02	127,07
dai 17 ai 18 anni	136,02	114,99
Raggruppamento E-3 Operai comuni		
Superiori ai 20 anni	167,02	145,35
dai 18 ai 20 anni	155,37	123,31
dai 17 ai 18 anni	126,20	110,45

TABELLA SALARIALE DI CUI ALL'ART. 2 DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DI LAVORO 9 MARZO 1959 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Retribuzioni conglobate per gli apprendisti
Comuni con più di 10.000 abitanti

	Mensile Uomini	Donne
dai 14 ai 15 anni	12.655	12.294
dai 15 ai 16 anni	12.655	12.294
dai 16 ai 17 anni	18.941	16.165
dai 17 ai 18 anni	19.734	16.809
dai 18 ai 19 anni	25.208	19.638
dai 19 ai 20 anni	26.096	20.657
dai 20 ai 21 anni	28.080	—

RETRIBUZIONI CONGLOBATE PER IL PERSONALE PER CUI NON E' AMMESSO L'APPRENDISTATO DI ETA' FRA I 14 E I 20 ANNI COMPIUTI

	Mensile Uomini	Donne
dai 14 ai 15 anni	14.709	14.073
dai 15 ai 16 anni	14.709	14.073
dai 16 ai 17 anni	20.021	17.673
dai 17 ai 18 anni	21.085	18.636
dai 18 ai 19 anni	27.854	21.686
dai 19 ai 20 anni	27.854	21.686

N. B. — Per ottenersi la paga settimanale, si moltiplica la paga mensile per 12 e si divide quindi per 52

Per ottenersi la paga oraria, si divide la paga settimanale per 48.

TABELLA SALARIALE DI CUI ALL'ART. 6 DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DI LAVORO 9 MARZO 1959 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Comuni con meno di 10.000 *abitanti*

Tabella delle retribuzioni conglobate (secondo conglobamento) in vigore dal 1° novembre 1958 (compreso il caro-pane che non va più corrisposto a parte) valevole per tutte le categorie del commercio (escluse solo quelle dei Pubblici Esercizi, Alberghi, Panificatori, Grossisti di prodotti farmaceutici e specialità medicinali e Aziende che esercitano, in maniera assolutamente prevalente, l'installazione di impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento, Agenti e Rappresentanti di commercio):

CATEGORIA A

	Uomini	Donne
Raggruppamento A-1	71.083	64.169
Raggruppamento A-2	71.083	64.169

CATEGORIA B

	Uomini	Donne
Raggruppamento B-1		
Superiori ai 21 anni	56.608	50.514
dai 20 ai 21 anni	55.179	48.221
dai 18 ai 20 anni	47.065	45.600
Raggruppamento B-2		
Superiori ai 21 anni	52.618	46.003
dai 20 ai 21 anni	51.189	44.710
dai 18 ai 20 anni	50.425	42.089
Raggruppamento B-3		
Superiori ai 21 anni	51.121	44.678
dai 20 ai 21 anni	49.693	43.393
dai 18 ai 20 anni	48.929	40.772

CATEGORIA C

	Uomini	Donne
Raggruppamento C 1		
Superiori ai 21 anni	41.005	35.834
dai 20 ai 21 anni	40.682	35.443
dai 19 ai 20 anni	37.914	30.674
dai 18 ai 19 anni	37.322	30.243
dai 17 ai 18 anni	31.680	26.217
Raggruppamento C. 2-A		
Superiori ai 21 anni	39.508	34.517
dai 20 ai 21 anni	39.185	34.126
dai 19 ai 20 anni	36.568	29.469
dai 18 ai 19 anni	35.976	29.059
dai 17 ai 18 anni	30.378	27.169
Raggruppamento C. 2-B		
Superiori ai 21 anni	39.183	34.244
dai 20 ai 21 anni	38.873	33.892
dai 19 ai 20 anni	36.282	29.333
dai 18 ai 19 anni	35.742	28.851
dai 17 ai 18 anni	30.157	24.971
Raggruppamento C. 3-A		
Superiori ai 21 anni	37.624	32.875
dai 20 ai 21 anni	37.312	32.580
dai 19 ai 20 anni	34.765	28.248
dai 18 ai 19 anni	32.642	27.681
dai 17 ai 18 anni	29.199	24.898
Raggruppamento C. 3-B		
Superiori ai 21 anni	37.299	32.602
dai 20 ai 21 anni	37.010	32.343
dai 19 ai 20 anni	34.579	28.092
dai 18 ai 19 anni	34.189	27.473
dai 17 ai 18 anni	28.731	24.703
Raggruppamento C. 4		
Superiori ai 21 anni	36.301	31.724
dai 20 ai 21 anni	35.991	31.468
dai 19 ai 20 anni	33.682	27.303
dai 18 ai 19 anni	33.291	26.683
dai 17 ai 18 anni	27.933	24.007

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D. 1		Sett.		
Superiori ai 20 anni		8.697		—
dai 18 ai 20 anni		8.147		—
dai 17 ai 18 anni		6.908		—
Raggruppamento D. 2	Mens.	Sett.	Mens.	Sett.
Superiori ai 20 anni	36.233	8.359	27.322	6.305
dai 18 ai 20 anni	33.910	7.824	26.804	6,185
dai 17 ai 18 anni	28.669	6.566	24.249	5.594
Raggruppamento D. 3-A				
Superiori ai 20 anni		8.013		6.971
dai 18 ai 20 anni		7.469		5.914
dai 17 ai 18 anni		6.210		5.311
Raggruppamento D. 3-B				
Superiori ai 20 anni		7.989		6.953
dai 18 ai 20 anni		7.433		5.896
dai 17 ai 18 anni		6.147		5.281
Raggruppamento D. 4:				
Superiori ai 20 anni		7.796		6.787

Per le qualifiche di usciere, custode, guardiano, portiere, fattorino, portapacchi, personale di fatica e addetto alla pulizia e analoghe mansioni, che non ammettono l'apprendistato, per età inferiore ai 20 anni, vedere di seguito.

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E. 1

Operai specializzati	Capi operai	
Superiori ai 20 anni	182,39	—
dai 18 ai 20 anni	170,74	—
dai 17 ai 18 anni	144,86	—

Raggruppamento E. 2

Operai qualificati:

	Uomini	Donne
Superiori ai 20 anni	168,78	146,79
dai 18 ai 20 anni	158,18	126,02
dai 17 ai 18 anni	133,50	114,99

Raggruppamento E. 3

Operai comuni:

	Uomini	Donne
Superiori ai 20 anni	164,03	142,73
dai 18 ai 20 anni	152,68	120,95
dai 17 ai 18 anni	124,87	108,36

TABELLA SALARIALE DI CUI ALL'ART. 2 DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DI LAVORO 9 MARZO 1959 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

RETRIBUZIONI CONGLOBATE PER GLI APPRENDISTI

Comuni con meno di 10.000 *abitanti*

		Uomini	Donne
dai 14 ai 15 anni, mens.	L.	12.602	12.248
dai 15 ai 16 anni, mens.	L.	12.602	12.248
dai 16 ai 17 anni, mens.	L.	18.810	16.049
dai 17 ai 18 anni, mens.	L.	19.576	16.671
dai 18 ai 19 anni, mens.	L.	24.983	19.430
dai 19 ai 20 anni, mens.	L.	25.834	20.426
dai 20 ai 21 anni, mens.	L.	27.765	—

RETRIBUZIONI CONGLOBATE PER IL PERSONALE PER CUI NON E' AMMESSO L'APPRENDISTATO DI ETA' FRA I 14 E I 20 ANNI COMPIUTI

		Uomini	Donne
dai 14 ai 15 anni, mens.	L.	14.542	14.016
dai 15 ai 16 anni, mens.	L.	14.542	14.016
dai 16 ai 17 anni, mens.	L.	19.773	17.481
dai 17 ai 18 anni, mens.	L.	20.812	18.396
dai 18 ai 19 anni, mens.	L.	27.477	21.372
dai 19 ai 20 anni, mens.	L.	27.477	21.372

N. B. — Per ottenersi la paga settimanale, si moltiplica la paga mensile per 12 e si divide quindi per 52.

Per ottenersi la paga oraria, si divide la paga settimanale per 48.

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 23 SETTEMBRE 1959 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Il giorno 23 settembre 1959

tra

l'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA, rappresentata dal Presidente, comm. *Mario Cavellini* e dal rag. *Enzo Massardi*, assistiti dal Direttore dell'Associazione, dott. *Giuseppe Del Neri* e dall'avv. *Gaetano Cicognini*

e

l'UNIONE PROVINCIALE SINDACALE DI BRESCIA, SINDACATO LAVORATORI ADDETTI AL COMMERCIO, rappresentata dal Segretario del Sindacato stesso, sig. *Dino Maceri*;

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI BRESCIA, SINDACATO LAVORATORI ADDETTI AL COMMERCIO, rappresentata dal Segretario del Sindacato stesso, sig. *Giuseppe Bulgari*;

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, SINDACATO LAVORATORI ADDETTI AL COMMERCIO, rappresentata dal Segretario del Sindacato stesso, sig. *Mario Lelli*,

a perfezionamento del Contratto Integrativo per i dipendenti da aziende commerciali 9 marzo 1959, si è concordato quanto segue:

Premesso che le retribuzioni degli apprendisti sono state previste fino all'età rispettivamente di anni 21 compiuti per gli uomini e di anni 20 compiuti per le donne e rilevato che, in base alle disposizioni vigenti (Legge sull'Apprendistato 19 gennaio 1955 n. 25 e Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 28 giugno 1958) l'apprendistato stesso può svolgersi fino al compimento del 23° anno di età, si concordano le seguenti retribuzioni per gli scaglioni mancanti e cioè:

			Comuni con più di 10.000 abit.	Comuni con meno di 10.000 abit.
Uomini:			—	—
dai 21 ai 22 anni	mens.	L.	30.500	30.158
dai 22 ai 23 anni	mens.	L.	33.500	33.125
Donne:				
dai 20 ai 21 anni	mens.	L.	23.000	22.742
dai 21 ai 22 anni	mens.	L.	26.000	25.709
dai 22 ai 23 anni	mens.	L.	29.000	28.675

Resta inteso che le eventuali condizioni di miglior favore in atto dovranno essere mantenute.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 16 LUGLIO 1959 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI COMO

L'anno 1959, addì 16 del mese di luglio in Como, presso la Sede della UNIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI COMMERCIANTI della provincia di Como,

tra

l'UNIONE DELLE ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI della provincia di Como, rappresentata dai sigg.: comm. *Silvio De Mas*, cav. rag. *Pietro Invernizzi*, *Carlo Cernuschi*, *Augusto del Vitto*, dott. *Giampietro Dell'Oca*, rag. *Dino Tornelli*, *Leopoldo Pozzi*, *Ezio Ratti*, *Bernasconi Felice*, rag. *Gilberto Colombo*, dott. *Giuseppe Mazzoleni*, assistiti dai sigg.: rag. cav. *Ugo De Mas* e *Giordano Cerveglieri*;

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Como, rappresentata dai sigg.: *Vincenzo Corghi*, *Marte Ferrari* e *Zambra Renzo*;

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Lecco, rappresentata dai sigg.: *Pio Galli* e *Giorgio Isacchi*;

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI AL COMMERCIO ED AFFINI di Como (C.I.S.L.), rappresentata dai sigg.: *Panzeri Gianfranco*, Segretario *Righi Sergio* e *Novatti Giorgio*, assistiti dal sig. Carlo Faverio della U.P.S.L. e la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI AL COMMERCIO E AFFINI di Lecco (C.I.S.L.), rappresentata dal sig. *Sergio Cavazzuti*,

si è stipulato il presente contratto integrativo del contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 da valere per il personale dipendente dalle aziende commerciali della provincia di Como.

Art. 1.

QUALIFICA DEL PERSONALE E MINIMI DI RETRIBUZIONE

Le qualifiche del personale e i minimi di stipendio o salario, comprensivi dell'indennità di caro-pane e dell'indennità di contingenza maturati a tutto il 30 aprile 1957, di cui al comma *a*) dell'art. 81 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, al lordo delle ritenute di legge, sono determinati come segue:

CATEGORIA *A*

Appartiene alla categoria *A* tutto il personale con funzioni di carattere direttivo, escluso quello di cui agli articoli 6 e 34 del regio decreto-legge n. 1130 del 1° luglio 1926. Appartiene inoltre a tale categoria il personale di concetto che esplica funzioni di particolare importanza alle dirette dipendenze del datore di lavoro o di chi lo sostituisce nella direzione dell'Azienda.

Raggruppamento A-1 e A-2

Personale con funzioni di carattere direttivo capo di servizio tecnico e amministrativo gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze capo dell'Ufficio vendite e acquisti capo dell'ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale.

	Mensile
Uomini	L. 79.665
Donne	L. 75.361

CATEGORIA *B*

Appartiene alla categoria *B* il personale che svolge mansioni di concetto o prevalentemente tali.

Raggruppamento B-1

Capo ufficio Ispettore Gerente o Gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al n. 2 del raggruppamento *A*-2 Capo contabile Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse Capo officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa:

	Mensile Uomini	Mensile Donne
superiore ai 21 anni	L. 60.726	52.838
inferiore ai 21 anni	L. 59.511	51.781

Raggruppamento B-2

Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale Capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto, oppure tre venditori impiegati alle proprie diendenze Capo reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo Contabile con mansioni di concetto o primanotista Corrispondente con mansioni di concetto Segretario di direzione con mansioni di concetto Progettista - Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica o amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze Agente acquisitore nelle aziende di legname Agente esterno, consegnatario delle merci alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga mansioni di concetto Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo Estimatore nelle

aziende commerciali di arte e di antichità Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario Propagandista scientifico Chimico di laboratorio:

		Mensile Uomini	Donne
superiore ai 21 anni	L.	56.841	49.446
inferiore ai 21 anni	L.	55.704	48.457

Raggruppamento B-3

Vice capo reparto, anche con funzioni di vendita Vice capo reparto tecnico di ciclo meccanografico Interprete Stenodattilografo in lingue estere Disegnatore tecnico Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero) Creatore e redattore di testi pubblicitari Vetrinista Creatore e redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi come tali soltanto chi redige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale) Commesso stimatore di gioielleria Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264 Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli artt. 30, 31 e 32 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia Altro personale con mansioni analoghe di concetto, non espressamente compreso nella predetta elencazione:

	Mensile Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	55.841	48.386
inferiori ai 21 anni	54.724	47.724

CATEGORIA C

Appartiene alla categoria C il personale che svolge mansioni d'ordine.

Raggruppamento C 1

Contabile d'ordine Cassiere comune Traduttore Astatore Controllore di settore tecnico Di ciclo meccanografici comprendente una o più fasi del ciclo medesimo Commesso di vendita Commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto alla normale preparazione o confezione delle vivande:

	Mensile Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	44.655	38.804
dai 20 ai 21 anni	44.332	38.407
dai 19 ai 20 anni	40.615	32.539
dai 18 ai 19 anni	40.022	32.105
dai 17 ai 18 anni	33.677	28.891
dai 16 ai 17 anni	33.246	28.539
inferiore ai 16 anni	27.771	25.653

Raggruppamento C 2

Aiuto contabile addetto alle macchine calcolatrici e contabili operatore meccanografico d'ordine, addetto alle macchine meccanografiche escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nelle sue funzioni) Propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti, con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedono cognizioni di carattere scientifico) esattori, esclusi i fattorini e portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo aiuto pittore e aiuto disegnatore Compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tale chi opera su schermi prestabiliti senza il requisito della piena discrezione concettuale) Stenodattilografo Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni Aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie) Magazziniere anche con funzioni di vendita commesso di magazzino impiegato addetto al ricevimento ed esecuzione delle commissioni di bordo impiegato addetto alle spedizioni:

	Mensile Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	42.878	37.295
dai 20 ai 21 anni	42.556	36.957
dai 19 ai 20 anni	39.098	31.332
dai 18 ai 19 anni	38.601	30.793
dai 17 ai 18 anni	32.375	27.695
dai 16 ai 17 anni	32.007	27.406
inferiori ai 16 anni	26.526	24.510

Raggruppamento C-3

Fatturista Squarcista Aiuto commesso con anzianità di servizio da tre a cinque anni Preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende allo ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie) Informatore negli Istituti di informazione commerciale, purchè assunto stabilmente ed in esclusiva con contratto di lavoro subordinato Commesso di biblioteca circolante Impiegato addetto al controllo delle vendite Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione, anche se svolge mansioni di sorveglianza Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizione delle agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale

Addetto al riscontro e al controllo nelle agenzie giornalistiche Aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie Pratico di laboratorio chimico:

	Mensile Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	41.343	36.063
dai 20 ai 21 anni	41.033	35.805
dai 19 ai 20 anni	37.739	30.444
dai 18 ai 19 anni	37.725	29.824
dai 17 ai 18 anni	31.358	26.753
dai 16 ai 17 anni	31.062	26.550
inferiori ai 16 anni	25.687	23.664

Raggruppamento C-4

Dattilografo Scritturale Archivista protocollista Schedarista Codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.) Operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera Addetto agli indirizzi Aiuto commesso con anzianità di servizio fino a tre anni Campionarista Prezzista e addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda) Addetto alla applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche Addetto al controllo ed alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi od in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie Addetto al centralino telefonico Altri impiegati con mansioni analoghe di ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione.

	Mensile	
	Uomini	Donne
	—	—
Superiori ai 21 anni	41.343	36.063
dai 20 ai 21 anni	40.513	35.805
dai 19 ai 20 anni	37.739	30.444
dai 18 ai 19 anni	37.348	29.820
dai 17 ai 18 anni	31.358	26.753
dai 16 ai 17 anni	31.062	26.550
inferiori ai 16 anni	25.587	23.144

Personale di età inferiore ai 21 anni appartenente a categorie per le quali non è previsto l'apprendistato (da valere per il personale di prima assunzione e limitatamente al primo anno di servizio).

	Mensile	
	Uomini	Donne
	—	—
dai 20 ai 21 anni	38.251	32.996
dai 19 ai 20 anni	35.376	28.218
dai 18 ai 19 anni	34.251	26.958
dai 17 ai 18 anni	27.998	23.997
dai 16 ai 17 anni	27.072	23.211
inferiori ai 16 anni	19.874	19.212

Apprendisti:

fino a 16 anni di età:		
1° anno di apprendistato	18.755	17.800
2° anno di apprendistato	22.024	19.722
3° anno di apprendistato	25.293	21.644
oltre i 16 anni di età:		
1° anno di apprendistato	18.755	17.800
2° anno di apprendistato	25.293	21.644
3° anno di apprendistato	26.713	22.834

CATEGORIA *D*

Personale con mansioni non impiegatizie

Appartiene alla categoria *D* il personale con mansioni non impiegatizie addetto alla vendita nei negozi e spacci di generi alimentari e il personale subalterno e ausiliario.

Raggruppamento D-1

Conducente di autotreno:

	Uomini	
	Sett.	Mens.
	—	—
oltre i 20 anni	10.428	45.188
dai 18 ai 20 anni	9.108	39.468

Banconieri di macelleria, norcineria, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame e selvaggina e affini:

	Uomini		Donne	
	Sett.	Mens.	Sett.	Mens.
	—	—	—	—
Superiori ai 20 anni	9.846	42.666	8.610	37.310
dai 18 ai 20 anni	8.910	38.610	7.056	30.576
dai 16 ai 18 anni	7.566	32.786	6.456	27.976

Raggruppamento D-2

Autista, Conducente di motofurgone:

	Uomini	
	Sett.	Mens.
	—	—
Superiori ai 20 anni	9.732	42.172
dai 18 ai 20 anni	8.958	38.818
dai 16 ai 18 anni	7.284	31.564

Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui) Aiuto banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame, selvaggine e affini Aiuto commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta Aiuto commeso di negozi o spacci di prodotti della pesca Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.) Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali) Preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti, alle dipendenze del magazziniere) addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione Marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini dei prezzi) Usciere Imballatore Impaccatore:

	Uomini		Donne	
	Sett.	Mens.	Sett.	Mens.
	—	—	—	—
Superiore ai 20 anni	9.072	39.312	7.854	34.034
dai 18 ai 20 anni	8.484	36.764	6.666	28.886
dai 16 ai 18 anni	7.050	30.750	6.024	26.104
inferiori ai 16 anni	5.832	25.272	5.370	23.270

Raggruppamento D-3

Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) senza facoltà di esazione. Fattorino Portapacchi (personale addetto alla consegna delle merci con o senza facoltà di esazione) Custode Guardiano di deposito Guardiano notturno Avvol-

gitore Fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste Portiere Conducente di veicoli a trazione animale Ascensorista:

	Uomini Sett.	Uomini Mens.	Donne Sett.	Donne Mens.
Superiori ai 20 anni	8.838	38.298	7.674	33.254
dai 18 ai 20 anni	8.130	35.230	6.396	27.716
dai 16 ai 18 anni	6.582	28.522	5.730	24.830
inferiori ai 16 anni	5.319	23.010	5.016	21.736

Raggruppamento D-4

Personale addetto al carico e scarico, Personale di fatica in genere addetto alla pulizia, Garzone, Altro personale con mansioni analoghe:

	Uomini Sett.	Uomini Mens.	Donne Sett.	Donne Mens.
Superiori ai 20 anni	8.814	38.194	7.656	33.176
dai 18 ai 20 anni	8.106	35.126	6.378	27.638
dai 16 ai 18 anni	6.564	29.384	5.718	24.778
inferiori ai 16 anni	5.220	22.620	4.992	21.632

N.B. Per il personale con qualifica di « Garzone » ai minimi di cui sopra si pratica la seguente riduzione:

a) inferiori ai 16 anni il 20 %
b) dai 16 ai 19 anni il 10 %

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E-1

Operai specializzati:

	Uomini Sett.	Uomini Mens.	Donne Sett.	Donne Mens.
Superiori ai 20 anni	9.696	42.016	8.448	36.608
dai 18 ai 20 anni	8.910	38.610	7.056	30.576
dai 16 ai 18 anni	7.566	32.786	6.456	27.976

Raggruppamento E-2

Operai qualificati:

	Uomini Sett.	Uomini Mens.	Donne Sett.	Donne Mens.
Superiori ai 20 anni	9.210	39.910	7.956	34.476
dai 18 ai 20 anni	8.472	36.712	6.660	28.860
dai 16 ai 18 anni	7.146	30.966	6.036	26.156
inferiori ai 16 anni	5.862	25.402	5.370	23.270

Raggruppamento E-3

Operai comuni:

	Uomini Sett.	Uomini Mens.	Donne Sett.	Donne Mens.
Superiori ai 20 anni	8.910	38.610	7.728	33.488
dai 18 ai 20 anni	8.190	35.490	6.048	26.208
dai 16 ai 18 anni	6.630	28.730	5.766	24.986
inferiori ai 16 anni	5.346	23.166	5.094	22.076

Apprendisti

Fino a 16 anni di età:

	Uomini Sett.	Uomini Mens.	Donne Sett.	Donne Mens.
1° anno di appr.	4.110	17.810	3.996	17.316
2° anno di appr.	5.010	21.710	4.530	19.630
3° anno di appr.	5.904	25.584	5.118	22.178

dopo i 16 anni di età:

	Uomini Sett.	Uomini Mens.	Donne Sett.	Donne Mens.
1° anno di appr.	4.110	17.810	3.996	17.316
2° anno di appr.	5.850	25.350	4.971	21.541
3° anno di appr.	7.590	32.890	5.946	25.766

Per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custode (di cui alla tabella approvata dal regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2557 e successive modificazioni e aggiunte) nonchè per i commessi e aiuto commessi di salumeria, posteria, drogheria, macelleria, pescheria, ortofrutticoli al dettaglio, rivendita di pane e latterie non munite di licenza di P.S. i minimi di retribuzione di cui al presente contratto si devono intendere remunerativi di nove ore di lavoro giornaliere e 54 settimanali.

Per gli autisti i minimi di cui al presente contratto sono ragguagliati a 10 ore giornaliere e a 60 settimanali.

A chiarimento ed interpretazione degli accordi economici preesistenti, si precisa che, fermo restando il diritto del lavoratore a godere del riposo compensativo, la paga conglobata fissata col presente accordo è ritenuta comprensiva della maggiorazione per lavoro festivo prestato in domenica, quando per decreto prefettizio od ordinanza dei sindaci o per consuetudine le aziende restano aperte per la vendita nei giorni di domenica.

Art. 2.

RIDUZIONI PER I COMUNI DELLA PROVINCIA

Ai minimi di cui al precedente art. 1 va applicata la riduzione del 2 % per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Art. 3.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Oltre ai minimi di retribuzione conglobati fissati nel presente contratto permane l'obbligo della corresponsione dell'importo dei punti della indennità di contingenza a scala mobile, di cui all'accordo nazionale 29 aprile 1957.

Art. 4.

INTERRUZIONE ORARIO GIORNALIERO DI LAVORO

A norma di quanto disposto dall'art. 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, la durata della interruzione dell'orario giornaliero di lavoro viene fissata in ore due.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO E LAVORO STRAORDINARIO

L'orario di lavoro ed il lavoro straordinario sono disciplinati secondo le norme contenute nel contratto nazionale negli artt. dal 29 al 39.

L'orario di lavoro per il personale addetto a lavoro continuo è di otto ore giornaliere e di 48 settimanali.

Per il personale addetto a lavoro discontinuo secondo la tabella approvata con il decreto 6 dicembre 1928, n. 2557 ivi comprese le altre voci successivamente omesse, l'orario normale di lavoro è di nove ore giornaliere o 54 settimanali, eccezione fatta per gli autisti il cui orario è di 10 ore giornaliere o 60 settimanali.

Art. 6.

TARIFFE DI COTTIMO

Per il lavoro a cottimo, di cui all'art. 84 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, dovrà essere garantita una maggiorazione del 15 % sulla retribuzione conglobata.

Art. 7.

TRATTAMENTO DI MISSIONE

A termine dell'art. 58 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 nel caso che il personale sia inviato in missione per la durata superiore al mese e che sia chiamato ad esplicare attribuzioni che comportano viaggi abituali, il datore di lavoro dovrà provvedere al rimborso delle spese a piè di lista con un minimo comunque garantito di L. 2200 giornaliere. Per le brevi trasferte che comportino il consumo di pasti al mezzogiorno fuori sede, è dovuto il rimborso delle spese a piè di lista con un minimo comunque garantito di L. 500 per pasto.

Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri o autotreni, comandati a prestar servizio extraurbano, oltre alla normale retribuzione giornaliera è dovuta una indennità di trasferta di L. 2.200. Tale indennità spetta nella misura di L. 1.100 per un'assenza da 6 a 12 ore; di L. 1.500 per una assenza da 12 a 18 ore; L. 2.200 per una assenza da 18 a 24 ore.

Art. 8.

COABITAZIONE - VITTO E ALLOGGIO

In relazione all'art. 113 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 al personale cui venga fornito vitto e alloggio dal datore di lavoro e relative quote di trattenute da operare sulla retribuzione globale vengono fissate nelle seguenti misure:

il 40 % ove venga concesso vitto e alloggio:

il 30 % ove venga concesso solo il vitto;

il 15 % ove venga concesso un solo pasto o il solo alloggio.

Art. 9.

CALO MERCI

In relazione all'art. 111 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 viene demandata alle parti contraenti secondo gli usi di piazza, la determinazione della entità dei cali, tare e perdite di cottura a cui le merci affidate ai gestori di negozi e spacci di generi alimentari possono essere soggetti. Le eventuali contestazioni saranno risolte dalla Commissione Paritetica di cui all'art. 120 del contratto nazionale.

Art. 10.

RATEO DI GRATIFICA NATALIZIA NEL COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE PER L'INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

Lo stipendio o il salario da prendere per base per l'indennità di licenziamento o di dimissioni dovrà essere maggiorato dell'incidenza della gratifica natalizia o 13ª mensilità. Pertanto per gli impiegati lo stipendio verrà moltiplicato per tredici e diviso per dodici. Per i non impiegati la retribuzione verrà maggiorata dell'8 %.

Art. 11.

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE

La commissione di cui all'art. 120 del contratto collettivo nazionale di lavoro sarà così formata:

— due membri da designarsi dall'Associazione Commercianti di Como e da due membri da designarsi dalle due Associazioni sindacali dei lavoratori di Como (uno per ogni organizzazione);

— altra analoga Commissione verrà costituita per il circondario di Lecco.

Art. 12.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In caso di dimissioni ai lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1955, compete la intera indennità prevista dall'art. 91 del contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958.

In caso di dimissioni ai lavoratori assunti dal 1° gennaio 1956 con anzianità di almeno due anni, compete il trattamento previsto dall'art. 97 del contratto nazionale 28 giugno 1958.

Art. 13.

TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE

Le condizioni di miglior favore in atto saranno conservate *ad personam* ai lavoratori in servizio alla data della stipulazione del presente contratto.

Art 14.

AUMENTI DI RETRIBUZIONE ASSORBIBILI

Gli aumenti di merito o derivanti da scatti di anzianità non sono assorbibili, così come lo sono gli aumenti derivanti da accordi sindacali aziendali che non prevedono espressamente l'assorbimento.

Per aumento di merito deve intendersi un assegno erogato espressamente a tale titolo dal datore di lavoro, con riferimento alle attitudini e dal rendimento dell'unità lavorativa.

Art. 15.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto avrà vigore dal 1° luglio 1959 e scadrà il 30 giugno 1960. Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza e così di seguito per le scadenze successive.

Dichiarazione a verbale Scatti di anzianità.

A maggior chiarimento sulla applicazione di quanto disposto dall'art. 80, comma 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 si riporta il seguente esempio da valere in ogni caso per gli aventi diritto:

Lavoratore con maturazione del secondo scatto dopo il 1° luglio 1958:

sulla retribuzione minima in atto, più la indennità di contingenza, si calcolano i due scatti (4 + 4) e cioè 8 %. Sarà questo l'importo dei due scatti, senza peraltro corresponsione di arretrati.

E così logicamente nel caso del 3° scatto si moltiplica per 12, del 4° per 16 e dell'ultimo per 20.

Sabato pomeriggio libero per recupero di orario.

Le aziende possono, d'accordo con i dipendenti, ripartire l'orario settimanale di lavoro, in modo da lasciare libero il sabato pomeriggio.

Le ore così recuperate non possono dar motivo di maggiorazione della retribuzione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 12 DICEMBRE 1958 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno 12 del mese di dicembre in Cremona:

tra

l'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI della Provincia di Cremona, rappresentata dal suo Presidente comm. *Francesco Ferrari* e dai signori cav. *Angelo Bianchi*, cavalier *Alfredo Reggiani*, rag. *Piero Rainoldi* e rag. *Enrico Bazza*, nelle loro qualità di Vicepresidenti e Consiglieri dell'Associazione stessa, assistiti dal Direttore dell'Associazione cav rag. *Giuseppe Tonetti* e dal funzionario dott *Arrigo Camisasca*;

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Cremona (C.I.S.L.) rappresentata dal Segretario Provinciale *M. Mirko Rizzini* e dal M. *Mario Tinti*;

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Cremona (C.G.I.L.) Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *Renzo Zaffanella*.

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.) rappresentata dal Segretario Amministrativo sig. *Cantelli Gualtiero*

si è stipulato il seguente Contratto Integrativo del C.C.N.L. 28 giugno 1958 da valere per il personale dipendente dalle aziende commerciali della Provincia di Cremona dal 1° dicembre 1958.

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto integrativo si applica al personale dipendente da aziende commerciali della Provincia di Cremona con esclusione dei seguenti lavoratori:

dipendenti da aziende installatrici di impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento;

dipendenti da alberghi, pensioni e pubblici esercizi;

dipendenti da panificatori (limitatamente al personale addetto alla confezione del pane);

viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende commerciali.

Art. 2.

TRATTAMENTO ECONOMICO

I minimi di stipendio o salario (paga base conglobata dei sei punti di contingenza scattati, in applicazione dell'Accordo 17-5-1951, tra il dicembre 1955 e il novembre 1956, compresa l'indennità di caro pane prevista dalla legge) sui quali è stata operata la riduzione dello scarto esistente tra le retribuzioni delle lavoratrici e dei lavoratori nella misura e con le modalità previste dall'Accordo Nazionale 28 giugno 1958, sono fissati come alla seguente tabella.

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE
in vigore dal 1° dicembre 1958

	Mensile	
	Uomini	Donne
CATEGORIA A		
Raggruppamento A.1		
Personale con funzioni di carattere direttivo, escluso quello di cui agli artt. 6 e 34 del regio decreto-legge n. 1130 del 1° luglio 1926	73.874	65.339
Raggruppamento A-2		
a) Capo di servizio tecnico o amministrativo	73.874	65.339
b) Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze	73.874	65.339
c) Capo dell'ufficio vendita o acquisti	73.874	65.339
d) Capo dell'ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale	73.874	65.339
CATEGORIA B		
Appartiene alla Cat. B tutto il personale che svolge mansioni di concetto o prevalentemente tale:		
Raggruppamento B-1		
Capo ufficio Ispettore Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui alla lettera *b*) del Raggruppamento A-2 Capo contabile Cassiere principale che sovraintende almeno a tre casse Capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa	60.448	51.679
Raggruppamento B-2		
Ispettore con mansioni di vigilanza e sorveglianza – Capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze Ca-		

	Mensile Uomini	Mensile Donne
po reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo Contabile con mansioni di concetto o primanotista Corrispondente con mansioni di concetto Segretario di direzione con mansioni di concetto Progettista Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze Agente acquisitore nelle aziende di legname Agente esterno consegnatario alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga mansioni di concetto Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo Estimatore nelle aziende commerciali di oggetti di arte e di antichità Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario Propagandista scientifico Chimico di laboratorio	54.241	46.303

Raggruppamento B-3

Vice Capo reparto anche con funzioni di vendita Vice capo reparto tecnico del ciclo meccanografico Creatore o redattore di rapporti negli Istituti di informazione commerciali (intendendosi come tali soltanto chi redige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale);

	Mensile Uomini	Mensile Donne
Interprete Stenodattilografo in lingue estere Disegnatore tecnico Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero) creatore e redattore di testi pubblicitari Vetrinista Commesso stimatore di gioielleria Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della Legge 23 giugno 1927, n. 1264 Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli articoli 30, 31 e 32 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione	53.041	45.299

CATEGORIA *C*

Ad essa appartengono tutti i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine.

Raggruppamento C-1

Traduttore Astatore Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo;

		Mensile Uomini	Mensile Donne
Contabile d'ordine Cassiere comune Commesso di vendita Commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione delle vivande		45.076	38.389
dai 20 ai 21 anni		44.748	38.036
dai 19 ai 20 anni qualificati	(*)	42.432	34.370
dai 18 ai 19 anni »	(*)	41.843	33.893
dai 17 ai 18 anni »	(*)	37.172	31.597
dai 16 ai 17 anni »	(*)	36.747	31.235
inferiore ai 16 anni »	(*)	30.754	27.332

Raggruppamento C-2

Operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine meccanografiche, escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera Propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedono cognizioni di carattere scientifico);

Stenodattilografo Commesso di magazzino Magazziniere Magazziniere anche con funzioni di vendita;
Aiuto contabile Addetto alle macchine calcolatrici e contabili Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa Commesso di cassa o aiuto cassiere (impiegato che aiuta il cassiere nello espletamento delle sue funzioni) Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che allo atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo Aiuto pittore e aiuto disegnatore Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a cin-

que anni Aiuto vetrinista, addetto allo allestimento delle vetrine secondarie Impiegato addetto alle spedizioni	Mensile Uomini	Donne
	42.738	36.400
dai 20 ai 21 anni	42.428	36.064
dai 19 ai 20 anni qualificati (*)	40.939	33.161
dai 18 ai 19 anni » (*)	40.389	32.715
dai 17 ai 18 anni » (*)	35.743	30.382
dai 16 ai 17 anni » (*)	35.357	30.054
inferiori ai 16 anni » (*)	29.399	26.184

Raggruppamento C-3

Commesso di biblioteca circolante Impiegato addteto al controllo delle vendite Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali Pratico di laboratorio chimico Fatturista Squarcista Aiuto commesso con anzianità di sevizio da 3 a 5 anni Preparatore di commissioni Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione e vendita anche se svolge mansioni di sorveglianza Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizione delle Agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale Addetto al riscontro e controllo delle aziende giornalistiche Aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie.

Informatore negli Istituti di informazioni commerciali purchè assunto stabilmente ed in esclusiva con contratto di lavoro subordinato	Uomini	Donne
	40.149	34.195
dai 20 ai 21 anni	39.839	33.899
dai 19 ai 20 anni qualificati (*)	38.433	31.131
dai 18 ai 19 anni » (*)	37.980	30.764
dai 17 ai 18 anni » (*)	33.385	28.378
dai 16 ai 17 anni » (*)	33.067	28.107
inferiori ai 16 anni » (*)	27.168	24.291

Raggruppamento C-4

Dattilografa Scritturale Archivista Protocollista Schedarista Codificatore (impiegato che traduce in codice i dati contabili statistici ecc.) Operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera Addetto agli indirizzi Aiuto commesso fino a 3 anni di anzianità di servizio Campionarista Prezzista o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda) Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc. Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle aziende giornalistiche Addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie Addetto al centralino telefonico Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione	Mensile Uomini	Donne
	38.790	33.028
dai 20 ai 21 anni	38.480	32.772
dai 19 ai 20 anni qualificati (*)	37.109	30.059
dai 18 ai 19 anni » (*)	36.929	29.544
dai 17 ai 18 anni » (*)	32.137	27.317
dai 16 ai 17 anni » (*)	31.845	27.069
inferiori ai 16 anni » (*)	25.989	23.272

TABELLA DEI MINORI

Personale con mansioni impiegatizie di età inferiore al 20° anno compiuto che sia apprendista non qualificato (*):

	Uomini	Donne
dai 14 ai 16 anni compiuti	15.967	15.154
dai 16 ai 17 anni »	23.076	19.648
dai 17 ai 18 anni »	23.350	19.847
dai 18 ai 19 anni »	30.093	24.075
dai 19 ai 20 anni »	30.542	24.739

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

CATEGORIA *D*

Personale subalterno e ausiliario.

Raggruppamento D-1

1° *guppo*: Banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame e selvaggina e affini	Sett. Uomini
	9.597
dai 18 ai 20 anni qualificati (*)	9.272
inferiore ai 18 anni qualificati (*)	7.997
2° *gruppo* Conducente di autotreno	9.352
dai 18 ai 20 anni	8.900

Raggruppamento D-2

1° *gruppo*: Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti della alimentazione in generale (salumerie, pizzerie, alimentari misti e promiscui) Aiuto banconieri di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne

	Uomini Sett.	Uomini Mens.	Donne Sett.	Donne Mens.
fresca e congelata, rivendita di pollame e selvaggina e affini Aiuto commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta Aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti da pesca Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.) Aiuto commesso delle rivendite di pane e pasta Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali) Preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali Pompista con facoltà di esazione Marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini dei prezzi)	8.884	38.500	7.602	33.030
dai 18 ai 20 anni qual. (*)	8.535	36.984	7.255	31.433
dai 16 ai 18 anni qual. (*)	7.537	32.659	6.407	27.761
infer. ai 16 anni qual. (*)	6.173	26.750	5.260	22.794
2° *gruppo*: Usciere Imballatore Impaccatore Autista Conducente di motofurgoncino	8.878	38.471	7.563	32.768
dai 18 ai 20 anni qual. (*)	8.529	36.957	7.250	31.414
dai 16 ai 18 anni qual. (*)	7.531	31.947	6.402	27.154
infe. ai 16 anni qual. (*)	6.167	26.723	5.256	22.772
Raggruppamento D-3				
1° *gruppo*: Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati senza licenza di P. S.) Pompista senza facoltà di esazione	8.835	38.283	7.523	32.597
dai 18 ai 20 anni qual. (*)	8.479	36.740	7.176	31.091
dai 16 ai 18 anni qual. (*)	7.375	31.955	6.261	27.128
infer. ai 16 anni qual. (*)	6.009	26.039	5.123	22.201
2° *gruppo*: Fattorino Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione) Custode Guardiano notturno Avvolgitore Fascettatrice e tagliatrice di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste Portiere Conducente di veicoli a trazione nimale Ascensorista narcatore	8.811	38.179	7.505	32.519
dai 18 ai 21 anni	7.731	33.501	6.626	28.713
dai 16 ai 18 anni	5.691	24.661	4.854	21.030
dai 14 ai 16 anni	3.885	16.835	3.680	15.947

Raggruppamento D-4	Uomini Sett.	Uomini Mens.	Donne Sett.	Donne Mens.
Personale di fatica e addetti alla pulizia Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe Garzone	8.704	37.716	7.410	32.001
dai 18 ai 20 anni	8.343	36.151	7.079	30.674

	Settimanale Uomini	Settimanale Donne
Raggruppamento E-1		
Operai specializzati	9.572	—
dai 18 ai 20 anni	9.247	—
dai 16 ai 18 anni	8.197	—
Raggruppamento E-2		
Operai qualificati	9.099	7.749
dai 18 ai 20 anni	8.747	7.435
dai 16 ai 18 anni	7.747	6.585
Raggruppamento E-3		
Operai comuni	8.794	7.491
dai 18 ai 20 anni	8.429	7.164
dai 16 ai 18 anni	7.240	6.154

TABELLA DEL MINORI

Personale con mansioni operaie di età inferiore al 20° anno compiuto che sia apprendista non qualificato		
dai 14 ai 16 anni	3.764	3.235
dai 16 ai 18 anni	5.539	4.725
dai 18 ai 20 anni	7.273	6.182

(*) E' qualificato il personale che pur rientrando nei limiti di età previsti per l'apprendistato (14-20 anni) ha superato il periodo di apprendistato ai sensi di legge.

Art. 3.

COMUNI INFERIORI AI 10.000 ABITANTI

Per tutti i Comuni della Provincia con popolazione inferiore ai diecimila abitanti i minimi di stipendio o salario fissati nel presente Contratto Integrativo subiscono una riduzione del 5 % (cinque per cento).

Art. 4.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

In aggiunta ai minimi di stipendio o salario di cui al presente Contratto integrativo, permane l'obbligo della corresponsione dell'importo dei punti della scala mobile scattati successivamente alla data del 1° febbraio 1957

Art. 5.

VITTO E ALLOGGIO

Qualora il lavoratore fruisca della corresponsione del vitto ed alloggio, o del solo vitto o solo alloggio, dal datore di lavoro potrà essere operata sulla retribuzione complessiva (paga base conglobata, contingenza ed eventuali assegni temporanei) una ritenuta in misura non superiore a quanto specificato:

— 40 % ove venga concesso vitto e alloggio:

— 30 % ove venga concesso solo il vitto (due pasti al giorno);

— 15 % ove venga concesso un solo pasto o il solo alloggio.

Art. 6.

TRASFERTE E MISSIONI

Ai sensi delle norme contenute nell'art. 57 del C.C.N.L. 28 giugno 1958, al personale inviato in missione temporanea, fatta esclusione per i viaggiatori di commercio e per il personale avente convenzioni speciali, oltre alle spese effettive di viaggio compete una diaria pari al doppio della paga globale di fatto ridotta di un terzo qualora non vi sia pernottamento fuori sede.

Visti il contratto e le tabelle che precedono.
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 22 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 28 GIUGNO 1958 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI, IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 1959, DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Il giorno 22 settembre 1959 presso la sede dell'Unione Commercianti in Mantova, corso Umberto I n. 59

tra

l'UNIONE COMMERCIANTI della Provincia di Mantova rappresentata dal suo Presidente cav. rag. *Mario De Agostini* e dai signori: ing. *Francesco Posio,* dott. *Roberto Russo, Loris Carnevali, Camillo Cavicchini, Marino Bonali* e *Vittorio Boniotti,* assistiti dal Direttore dell'Unione cav. rag. *Riccardo Ricci* e dal funzionario sig. *Aldo Norsa*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO, aderente alla C.G.I.L. (F.I.L.C.E.A.) rappresentata dal suo Segretario responsabile M° *Anselmo Lanza;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI AL COMMERCIO, aderente alla C.I.S.L. (FISAC) rappresentata dal suo Segretario sig. *Sergio Truzzi,* assistito dai sigg.: *Alberto Fattori* e *Luigi Zanolli;*

l'UNIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIALI (UIL) rappresentata dal suo Segretario Provinciale sig. *Veniero Bedotti* assistito dalla sig.na *Grassi Armanda;*

si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Provinciale al C.C.N.L. 28 giugno 1959 per i dipendenti dalle aziende commerciali della provincia di Mantova appartenenti ai settori merceologici indicati all'art. 1 del citato Contratto Nazionale di Lavoro.

Art. 1.

In applicazione dell'art. 81 del C.C.N.L., gli stipendi ed i valori minimi del personale, al lordo della R. M. e delle ritenute di Legge, e comprendenti i 6 punti della contingenza maturata in base all'accordo 17 maggio 1951, nonchè l'indennità di caro-pane, sono fissati, con decorrenza 1° settembre 1959, nella misura indicata nelle tabelle che seguono.

Resta escluso dal conglobamento l'importo dei punti di « Scala mobile » che si riferisce all'accordo 29 aprile 1957, come da distinta che viene redatta a parte e che sarà tenuta aggiornata ogni qualvolta si verifichino variazioni di valore, in sede nazionale, nel costo della vita.

Art. 2.

I minimi di retribuzione indicati nelle tabelle che seguono valgono indifferentemente tanto per il Comune di Mantova che per tutti i Comuni della Provincia.

Art. 3.

Le ore straordinarie di lavoro verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 20 %.

Le ore straordinarie di lavoro prestate nei giorni festivi verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 30 %.

Le ore straordinarie di lavoro prestate la notte — intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino e sempre che non si tratti di turni regolari di servizio — verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 50 %.

Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione, la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla paga oraria percepita, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi.

Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30 % sulla paga oraria normale conglobata, fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo.

Art. 4.

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.

Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, la corresponsione dell'importo della gratifica natalizia dovrà essere effettuata sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell'anno corrente o nel periodo di minor servizio prestato presso la ditta.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno e sempre che sia stato superato il periodo di prova, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica natalizia o tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati nell'azienda.

Art. 5.

L'orario ordinario di lavoro per ogni Categoria di dipendenti è di otto ore giornaliere e di quarantotto settimanali. Da tale norma sono esclusi gli apprendisti, che seguono la particolare disciplina prevista dalla Legge 25 gennaio 1955, n. 25.

Art. 6.

Senza pregiudizio per altri effetti, nelle giornate o mezze giornate di chiusura, disposte anno per anno con Decreto Prefettizio, e non comprese fra le festività nazionali e infrasettimanali indicate all'art. 41 del C.C.N.L. 28 giugno 1958, compete, comunque, al personale dipendente l'intera normale retribuzione giornaliera.

Art. 7

Le parti stipulanti si danno atto che il presente Contratto Integrativo di Lavoro sostituisce e annulla ogni e qualsiasi Accordo o Contratto Integrativo Provinciale precedente, di modo che, per la regolamentazione del rapporto di lavoro per i dipendenti ci si deve attenere, dal 1° settembre 1959 in poi, unicamente a quanto prescritto e contenuto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 28 giugno 1958 e nel presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro.

Tabella dei minimi di retribuzione

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

CATEGORIA *A*

Il personale di Categoria A è distinto, nell'ambito della categoria stessa, in due raggruppamenti, denominati Raggruppamento A-1 e Raggruppamento A-2.

Raggruppamento A-1

Appartiene al raggruppamento A-1 tutto il personale con funzioni di carattere direttivo, escluso quello di cui agli articoli 6 e 34 del R. D. L. 1° luglio 1926, n. 1130 (Direttori tecnici ed amministrativi, altri Capi Ufficio o servizio con funzioni analoghe, institori e in generale impiegati muniti di procura).

Misura mensile

Uomini	73.996
Donne	63.726

Raggruppamento A-2

Appartiene al raggruppamento A-2 il personale di concetto che esplica funzioni di particolare importanza alle dirette dipendenze del datore di lavoro o di chi lo sostituisce nella direzione dell'azienda, e che qui di seguito tassativamente viene elencato: Capo di servizio tecnico o amministrativo Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze Capo dell Ufficio vendite o acquisti Capo di Ufficio autonom legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professi nale. Sono esclusi dalla Categoria A, anche se i possesso dei requisiti di cui al n. 2 del Raggruppamen to A-2, i gestori o gerenti di negozi, filiali o magazzi di aziende ortofrutticole e di tutte le altre aziende ch esercitano attività a carattere stagionale, per le qua il negozio, filiale o magazzino non abbia i caratteri stabilità e di permanenza che hanno normalmente aziende commerciali comprese nella sfera di applic zione del presente contratto.

Misura mensile

Uomini	L.	65.18
Donne	»	55.79

CATEGORIA *B*

Appartiene alla Categoria B il personale che svolg mansioni di concetto o prevalentemente tali.

Il personale di Categoria B è distinto, nell'ambit della categoria stessa, in tre raggruppamenti, denom nati Raggruppamento B-1, Raggruppamento B-2, Rag gruppamento B-3.

Raggruppamento B-1.

Capo Ufficio Ispettore Gerente o gestore di neg zio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cu al n. 2 del Raggruppamento A-2 Capo contabile Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre ca se Capo di officina con la completa responsabilit sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa.

Misura mensile:

Uomini	55.40
Donne	47.11
Inferiori ai 21 anni:	
Uomini	42.79
Donne	36.37

Raggruppamento B-2.

Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorve glianza del personale Capo-reparto anche con fun zioni di vendita, che abbia la responsabilità del pro prio reparto, oppure tre venditori o impiegati all proprie dipendenze Capo-reparto tecnico di ciclo mec canografica comprendente una o più fasi del cicl medesimo Contabile con mansioni di concetto o pri manotista Corrispondente con mansioni di concett Progettista Consegnatario di magazzino con respon sabilità tecnica e amministrativa oppure con almen tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenz Agente acquisitore nelle aziende di legname Agent esterno consegnatario delle merci alle dipendenze del la Ditta per il carico, lo scarico la spedizione dell merci in aziende di combustibili solidi, o in aziend di altri settori merceologici, sempre che svolga man sioni di concetto Determinatore di costi nelle aziend commerciali che svolgono un ciclo produttivo Estima

tore nelle aziende commerciali di arte e di antichità Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di un'azienda commerciale Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario Propagandista scientifico Chimico di laboratorio Capitano di rimorchiatore.

Misura mensile:

Uomini	52.000
Donne	44.200
Inferiori ai 21 anni:	
Uomini	40.170
Donne	34.138

Raggruppamento B-3.

Vice Capo-reparto, anche con funzioni di vendita Vice Capo-reparto tecnico di ciclo meccanografico Interprete Stenodattilografo in lingue estere Disegnatore tecnico Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori in bianco e nero) Creatore e redattore di testi pubblicitari Vetrinista Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi come tale soltanto chi redige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale) Commesso stimatore di gioielleria Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dello art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264 Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli articoli 30, 31 e 32 del R. D. 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia Altro personale con mansioni analoghe di concetto, non espressamente comprese nella predetta elencazione.

Misura mensile:

Uomini	49.062
Donne	41.704
Inferiori ai 21 anni:	
Uomini	37.960
Donne	31.486

Categoria *C*

Appartiene alla Categoria C tutto il personale che svolge mansioni d'ordine. Il personale di Categoria C è distinto, nell'ambito della categoria stessa, in quattro raggruppamenti, denominati Raggruppamento C-1, Raggruppamento C-2, Raggruppamento C-3, Raggruppamento C-4.

Raggruppamento C-1.

Contabile d'ordine Cassiere comune Traduttore Astatore Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo Commesso di vendita Commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande.

Misura mensile:	Uomini	Donne
	42.536	36.166
da 20 a 21 anni	36.036	30.628
da 19 a 20 anni	32.500	26.052
da 18 a 19 anni	31.382	25.194
da 17 a 18 anni	24.674	21.216
da 16 a 17 anni	24.232	20.852
sotto i 16 anni	16.926	16.432

Raggruppamento C-2.

Aiuto contabile Addetto alle macchine calcolatrici e contabili Operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine meccanografiche, escluse le perforatrici e verificatrici, agenti mediante tastiera Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni) Propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedano cognizioni di carattere scientifico) Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo Aiuto-pittore e aiuto disegnatore Compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendesi per tale chi opera su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale) Stenodattilografo Aiuto-commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni Aiuto-vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie) Magazziniere anche con funzioni di vendita Commesso di magazzino Impiegato addetto al ricevimento ed esecuzione delle commissioni di bordo Impiegato addetto alle spedizioni.

Misura mensile:	Uomini	Donne
	40.092	34.086
da 20 a 21 anni	34.736	29.562
da 19 a 20 anni	31.356	25.298
da 18 a 19 anni	30.472	24.362
da 17 a 18 anni	23.790	20.462
da 16 a 17 anni	23.504	20.228
sotto i 16 anni	16.224	15.834

Raggruppamento C-3.

Fatturista Squarcista Aiuto-commesso con anzianità di servizio da tre a cinque anni Preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie) Informatore negli istituti di informazioni commerciali, purchè assunto stabilmente e in esclusiva, con contratto di lavoro subordinato Commesso di biblioteca circolante Impiegato addetto al controllo delle vendite Impiegato addetto ai n

gozi o filiali di esposizione, anche se svolge mansioni di sorveglianza Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le Aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizione delle Agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale Addetto al riscontro e controllo nelle Agenzie giornalistiche Aiuto-magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie Pratico di laboratorio chimico. Uomini L. 39.926, donne L. 33.176.

Misura mensile:	Uomini	Donne
da 20 a 21 anni	34.060	29.016
da 19 a 20 anni	31.122	25.168
da 18 a 19 anni	30.472	24.362
da 17 a 18 anni	23.816	20.462
da 16 a 17 anni	23.504	20.228
sotto i 16 anni	16.224	15.834

Raggruppamento C-4.

Dattilografo Scritturale Archivista Protocollista Schedarista Codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.) Operatore di macchine perforatrici e verniciatrici, agenti mediante tastiera Addetto agli indirizzi Aiuto-commesso fino a tre anni di anzianità di servizio Campionarista, prezzista o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda) Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso Aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc. Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle Agenzie giornalistiche Addetto al controllo ed alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie Addetto al centralino telefonico Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione. Uomini L. 38.168; donne L. 32.448.

Misura mensile:	Uomini	Donne
da 20 a 21 anni	33.358	28.496
da 19 a 20 anni	30.888	24.986
da 18 a 19 anni	30.472	24.362
da 17 a 18 anni	23.790	20.436
da 16 a 17 anni	23.504	20.228
sotto i 16 anni	16.224	15.834

E' aiuto-commesso il lavoratore che coadiuva in tutte le mansioni il commesso di negozio o il datore di lavoro quando questi attenda direttamente alla vendita.

L'aiuto-commesso può compiere le funzioni di vendita.

In ogni negozio non vi può essere più di un aiuto-commesso per ogni commesso, considerando come tale anche il datore di lavoro — o in sua vece un suo familiare — quando adempie normalmente alle mansioni proprie del commesso.

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

CATEGORIA D

Appartiene alla Categoria D il personale con mansioni non impiegatizie addetto alla vendita nei negozi e spacci di generi alimentari, e il personale subalterno e ausiliario.

Il personale di Categoria D è distinto, nell'ambito della categoria stessa, in quattro raggruppamenti denominati Raggruppamento D-1, Raggruppamento D-2, Raggruppamento D-3, Raggruppamento D-4.

Raggruppamento D-1- I gruppo:

Dipendenti da macellerie; Norcinerie; Tripperie; Negozi di carne fresca o congelata.

1) Retribuzione settimanale in danaro:

Misura settimanale:

a) Personale superiore ai 20 anni:

1) Banconiere	11.256
2) Aiuto banconiere	9.636
3) Uomo di fatica inserviente in genere	8.586

b) Personale inferiore ai 20 anni:

Garzone portapacchi inserviente in genere:

da 18 a 20 anni	7.164
da 16 a 18 anni	5.670
inferiori ai 16 anni	2.898

2) Compenso settimanale in natura:

a) Personale di qualsiasi categoria, dal compimento del 20° anno di età in avanti: Kg. 1 di carne;

b) Personale di qualsiasi categoria, sino al compimento del 20° anno di età: Kg. 0,500 di carne.

Raggruppamento D-1 II gruppo:

Conducente di autotreno.

Misura settimanale:

Uomini	9.858

Raggruppamento D-2 I gruppo:

Aiuto-commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui) Aiuto-commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta Aiuto-commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.) Aiuto-commesso delle rivendite di pane e pasta Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali) Preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti, alle dipendenze del magaz-

ziniere) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione Marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini dei prezzi):

	Uomini	Donne
oltre i 20 anni	8.880	7.332
da 18 a 20 anni	7.266	5.724
da 16 a 18 anni	5.700	4.848
sotto i 16 anni	4.020	3.798

Raggruppamento D-2 II gruppo:

Usciere Imballatore Impaccatore Autista Conducente di motofurgone:

	Uomini	Donne
oltre i 20 anni	9.306	7.650
da 18 a 20 anni	7.482	5.856
da 16 a 18 anni	5.700	4.848
sotto i 16 anni	4.014	3.798

Raggruppamento D-3 I gruppo:

Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al detaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione dela benzina (pompista) senza facoltà di esazione:

Misura settimanale:	Uomini	Donne
oltre i 20 anni	8.730	7.212
da 18 a 20 anni	7.110	5.652
da 16 a 18 anni	5.436	4.692
sotto i 16 anni	3.774	3.684

aggruppamento D-3 II gruppo:

Fattorino Portapacchi (personale addetto alla conegna della merce, con o senza facoltà di esazione) ustode Guardiano di deposito Guardiano notturno Avvolgitore Fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste Portiere Conducente di veicoli a trazione animale Ascensoista:

Misura settimanale:	Uomini	Donne
oltre i 20 anni	8.412	7.014
da 18 a 20 anni	7.092	5.616
da 16 a 18 anni	5.460	4.692
sotto i 16 anni	3.774	3.684

Raggruppamento D-4:

Personale addetto al carico e scarico Personale di fatica in genere addetto alle pulizie Garzone Altro personale con mansioni analoghe.

isura settimanale:	Uomini	Donne
oltre i 20 anni	8.280	6.924
da 18 a 20 anni	7.044	5.592
da 16 a 18 anni	5.394	4.704
sotto i 16 anni	3.630	3.582

CATEGORIA *E*

Appartiene alla Categoria E il personale operaio addetto ai servizi interni (illuminazione, riscaldamento, refrigerazione, antincendio, ecc.), ai laboratori annessi e alle officine di riparazione.

Il personale di Categoria E è distinto, nell'ambito della categoria stessa, in tre raggruppamenti, denominati Raggruppamento E-1, Raggruppamento E-2, Raggruppamento E-3.

Raggruppamento E-1 Capi-operai:

Operai specializzati, intendendosi per tali gli operai qualificati che sanno eseguire a perfetta regola d'arte tutti i lavori e operazioni inerenti alla loro specialità, per la cui esecuzione occorra una provata capacità tecnico-pratica che si acquista soltanto attraverso il necessario tirocinio nell'azienda e nelle scuole e corsi professionali.

Misura settimanale:	Uomini	Donne
oltre i 20 anni	9.144	7.494
da 18 a 20 anni	7.530	5.886
da 16 a 18 anni	5.862	4.926

Raggruppamento E-2:

Appartengono al Raggruppamento E-2 gli operai qualificati, intendendosi per tali gli operai che sanno compiere lavori e operazioni che richiedano il possesso di specifiche capacità, acquisite attraverso adeguato tirocinio e pratica di mestiere:

Misura settimanale:	Uomini	Donne
oltre i 20 anni	8.544	7.140
da 18 a 20 anni	7.350	5.730
da 16 a 18 anni	5.700	4.848
sotto i 16 anni	4.020	3.798

Raggruppamento E-3:

Appartengono al Raggruppamento E-3 gli operai comuni, intendendosi per tali gli operai che, dopo aver compiuto adeguato tirocinio, sono adibiti a coadiuvare gli operai delle qualifiche superiori o a compiere operazioni meno complesse per cui sono richieste capacità tecnico-pratiche meno approfondite.

La qualifica di « operaio comune », in contrapposto a quella di « operaio qualificato », è riferita al grado di difficoltà delle singole lavorazioni e alla pratica di mestiere dei singoli, e pertanto anche l'assegnazione al Raggruppamento E-3 costituisce una qualificazione per la quale è ammesso l'apprendistato.

Misura *nsile*:	Uomini	Donne
oltre i 20 anni	8.412	7.014
da 18 a 20 anni	7.092	5.616
da 16 a 18 anni	5.460	4.692
sotto i 16 anni	3.774	3.684

RETRIBUZIONE APPRENDISTI

QUALIFICHE IMPIEGATIZIE

Misura mensile:

(Retribuzione del Raggruppamento C-4 ridotta del 10 %).

	Uomini	Donne
da 19 a 20 anni	27.794	22.490
da 18 a 19 anni	27.430	21.918
da 17 a 18 anni	21.424	18.408
da 16 a 17 anni	21.164	18.200
sotto i 16 anni	14.612	14.248

QUALIFICHE NON IMPIEGATIZIE

Misura settimanale:

(Retribuzione del Raggruppamento D-3 ridotta del 10 %).

	Uomini	Donne
oltre 20 e fino a 23 anni	7.860	6.492
da 18 a 20 anni	6.402	5.088
da 16 a 18 anni	4.896	4.224
sotto i 16 anni	3.396	3.318

L'assunzione di apprendisti è consentita nei seguenti limiti di età:

a) personale meschile, tra i 14 e i 20 anni compiuti;

b) personale femminile, tra i 15 e i 20 anni compiuti.

Nelle aziende commerciali di armi e munizioni, l'età minima per l'assunzione di apprendisti è il 18° anno di età compiuto.

La durata massima del servizio di apprendistato è di anni tre complessivi.

Per tutto quanto qui non contemplato, valgono le disposizioni legislative regolamentari e contrattuali in materia.

Per gli apprendisti già in forza al compimento del 20° anno di età e che debbano ultimare il periodo di tirocinio si corrisponderanno le retribuzioni stabilite per le età superiori del Raggruppamento C-4 sempre ridotte del 10 per cento, se impiegati, e del Raggruppamento D-3, pure ridotte del 10 per cento, se operai.

Visti il contratto e la tabella che precedono
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 20 NOVEMBRE 1958 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

L'anno millenovecentocinquatotto, il giorno 20 del mese di novembre, in Pavia presso la sede dell'Associazione Commercianti della provincia di Pavia:

tra

l'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI della provincia di Pavia, rappresentata dal suo Presidente, rag. *Bottelli* cav uff. *Mario,* assistito dal Segretario Sindacale, sig. *Blangetti Giacomo,* e dalla Commissione Sindacale composta dai sigg. *Redaelli* cav. *Alessandro, Asti* cav. *Mario* e *Masia* cav. *Roberto,* nella loro qualità di Vice Presidente e Consiglieri dell'Associazione stessa;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI AL COMMERCIO, aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal Segretario dell'Unione Sindacale Provinciale di Pavia, sig. *Mario Mascetti,* assistito dal Vice Segretario signor *Ferrero Ugo;*

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Pavia, rappresentata dai signori *Molinari Antonio,* Segretario responsabile del Sindacato e *Manfredo Schnech,* Segretario, e del Segretario del Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio, sig. *Tovaglioli Piero;*

e

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE U.I.L., rappresentata dal suo Segretario, sig. *Nicosia Mario.*

L'anno millenovecentocinquatotto, il giorno 20 del mese di novembre, in Pavia, presso la sede dell'Associazione Commercianti della provincia di Pavia:

tra

l'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI della provincia di Pavia, rappresentata dal suo Presidente, rag. *Bottelli* cav. uff. *Mario,* assistito dal Segretario Sindacale, sig *Blangetti Giacomo,* e dalla Commissione Sindacale composta dai signori *Redaelli* cav. *Alessandro, Asti* cav. *Mario* e *Masia* cav. *Roberto,* nella loro qualità di Vice Presidente e Consiglieri dell'Associazione stessa;

e

l'UNIONE PROVINCIALE DEL LAVORO C.I.S.N.A.L. di Pavia, rappresentata dal suo Segretario, sig. *Casimiro Bonfiglio,* assistito dall'addetto all'Ufficio Contrattuale sig. *Gaetano Bissa*

si è stipulato il presente Contratto integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, da valere per il personale dipendente dalle aziende commerciali della provincia di Pavia, a decorrere dal 1° settembre 1958, con esclusione:

— dei dipendenti da aziende grossiste di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;

— del personale dipendente dalle aziende di installazione impianti elettrici ed idraulici;

— del personale dipendente da Alberghi, Pensioni, pubblici esercizi, Alberghi diurni e Case di cura;

— dei viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende commerciali;

— del personale impiegatizio ed operaio dipendente dalle panetterie con produzione propria.

Art. 1.

ASSUNZIONE AIUTO COMMESSI

A norma di quanto disposto dall'art. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, si stabilisce che è ammessa, in ogni azienda, l'assunzione di un aiuto commesso per ogni commesso in servizio, considerando come tale anche il datore di lavoro — o in sua vece un suo familiare — quando questi adempie alle mansioni proprie del commesso.

Art. 2.

RETRIBUZIONE DEGLI APPRENDISTI

A termini dell'art. 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 le retribuzioni per gli apprendisti sono determinate come da « tabelle dei minori » fissate nel presente Contratto integrativo.

Art. 3.

APPRENDISTATO

A chiarimento dell'art. 27, comma 2°, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, si precisa che, ove l'apprendista che abbia compiuto i 18 anni di età non superi, dopo due anni di addestramento pratico, gli esami previsti dalla legge, l'apprendistato potrà avere una ulteriore durata di un anno.

Art. 4.

INTERRUZIONE ORARIO GIORNALIERO DI LAVORO

A norma di quanto disposto dall'art. 32 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, si determina che la durata dell'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro non deve essere inferiore alle due ore

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO DEGLI ADDETTI AL LAVORO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA O DI CUSTODIA

A norma di quanto disposto dall'art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, si stabilisce che la durata normale del lavoro per il seguente personale è fissata in nove ore giornaliere: custodi guardiani diurni e notturni portieri personale addetto alla estinzione degli incendi fattorini uscieri ed inservienti pesatori ed aiuti magazzinieri ed aiuti personale addetto ai trasporti personale addetto al carico e scarico stallieri ed addetti al governo degli animali da trasporto sorveglianti che non partecipino direttamente al lavoro addetti ai centralini telefonici commessi di negozio nelle città con meno di 50.000 abitanti personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione ed inumidamento addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompisti) interpreti alle dipendenze delle agenzie di viaggi e turismo ogni altro personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 6.

TRATTAMENTO DI MISSIONE

A termini dell'art. 58 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, nel caso che il personale sia inviato in missione per la durata superiore al mese o che sia chiamato ad esplicare attribuzioni che comportino viaggi abituali, il datore di lavoro dovrà provvedere al rimborso delle spese a piè di lista, con un minimo comunque garantito di L. 1500 giornaliere.

Per le missioni di durata inferiore al mese, si applicano i disposti degli articoli 57, 58 e 59 del Contratto collettivo nazionale di lavoro cui si fa riferimento.

Art. 7.

TRATTAMENTO ECONOMICO

I minimi di stipendio o salario (paga base conglobata, compresa l'indennità di caro pane prevista dalla legge) di cui al comma *a*) dell'art. 81 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, sono determinati come segue:

CATEGORIA *A*

Appartiene alla categoria *A* tutto il personale con funzioni di carattere direttivo, escluso quello di cui agli articoli 6 e 34 del regio decreto-legge n. 1130 del 1° luglio 1926. Appartiene inoltre a tale categoria il personale di concetto che esplica funzioni di particolare importanza alle dirette dipendenze del datore di lavoro o di chi lo sostituisce nella direzione dell'azienda.

Raggruppamento A-1 e A-2

	Mensile Uomini	Mensile Donne
Personale con funzioni di carattere direttivo Capo di servizio tecnico o amministrativo Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze Capo dell'Ufficio vendite o acquisti Capo dell'Ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale	64.264	55.984

CATEGORIA *B*

Appartiene alla categoria *B* il personale che svolge mansioni di concetto o prevalentemente tali.

Raggruppamento B-1

Capo ufficio ispettore Gerente o gestore di negozio filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al n. 2 del Raggruppamento A-2 Capo contabile Cassiere principale che sovraintende almeno a tre casse Capo officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa:

	Mensile Uomini	Mensile Donne
superiori ai 21 anni	49.841	42.450
inferiori ai 21 anni	49.464	42.104

Raggruppamento B-2

Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale Capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto, oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze Capo reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo Contabile con mansioni di concetto o primanotista Corrispondente con mansioni di concetto Segretario di direzione con mansioni di concetto Progettista Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze Agente acquisitore nelle aziende di legname Agente esterno consegnatario delle merci alla dipendenza di Ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga mansioni di concetto Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo Estimatore nelle aziende commerciali di arte e di antichità Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di un'azienda commerciale - Enotecnico diplomato, Enologo e tecnico oleario Propagandista scientifico Chimico di laboratorio:

	Mensile Uomini	Mensile Donne
superiore ai 21 anni	47.841	40.761
inferiori ai 21 anni	47.464	40.416

Raggruppamento B-3

Vice capo reparto, anche con funzioni di vendita Vice capo reparto tecnico di ciclo meccanografico Interprete Stenodattilografo in lingue estere Disegnatore tecnico Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colore e in bianco e nero) Creatore e redattore di testi pubblicitari Vetrinista Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni

commerciali (intendendosi come tale soltanto chi redige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale) Commesso stimatore di gioielleria Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264 Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli articoli 30, 31 e 32 del regio decreto 31 maggio 1928, numero 1394, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma della legge, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia Altro personale con mansioni analoghe di concetto, non espressamente compreso nella predetta elencazione:

	Mensile Uomini	Mensile Donne
superiori ai 21 anni	46.841	40.314
inferiori ai 21 anni	46.464	39.969

Categoria C

Appartiene alla categoria *C* tutto il personale che svolge mansioni d'ordine.

Raggruppamento C-1

Contabile d'ordine Cassiere comune Traduttore Astatore Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo Commesso di vendita Commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande:

	Mensile Uomini	Mensile Donne
superiori ai 21 anni	38.626	32.957
dai 20 ai 21 anni	38.301	32.597
dai 19 ai 20 anni	37.105	29.147
dai 18 ai 19 anni	36.533	28.714
dai 17 ai 18 anni	32.490	27.195
dai 16 ai 17 anni	32.087	26.838
inferiori ai 16 anni	27.212	23.848

Raggruppamento C-2

Aiuto contabile Addetto alle macchine calcolatrici e contabili Operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine meccanografiche, escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni) Propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedono cognizioni di carattere scientifico) Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo Aiuto pittore e aiuto disegnatore Compilatore o condizionatore di rapporti degli istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tale chi opera su schermi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale) Stenodattilografo Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni Aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie) Magazziniere Magazziniere anche con funzioni di vendita Commesso di magazzino Impiegato addetto al ricevimento ed esecuzione delle commissioni di bordo Impiegato addetto alle spedizioni:

	Mensile Uomini	Mensile Donne
superiori ai 21 anni	36.301	31.119
dai 20 ai 21 anni	36.015	30.869
dai 19 ai 20 anni	34.923	27.725
dai 18 ai 19 anni	34.533	27.127
dai 17 ai 18 anni	30.555	25.610
dai 16 ai 17 anni	30.243	25.440
inferiori ai 16 anni	25.368	22.469

Raggruppamento C-3

Fatturista Squarcista Aiuto commesso con anzianità da tre a cinque anni - Preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie) Informatore negli istituti di informazioni commerciali, purchè assunto stabilmente e in esclusiva, con contratto di lavoro subordinato - Commesso di biblioteca circolante Impiegato addetto al controllo delle vendite Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione, anche se svolge mansioni di sorveglianza Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative al rendiconto delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzioni a carattere nazionale di libri, riviste e giornali Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizione delle Agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale Addetto al riscontro e controllo nelle Agenzie giornalistiche Aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie Pratico di laboratorio chimico:

	Mensile Uomini	Mensile Donne
superiori ai 21 anni	35.551	30.521
dai 20 ai 21 anni	35.265	30.270
dai 19 ai 20 anni	34.173	27.128
dai 18 ai 19 anni	33.783	26.528
dai 17 ai 18 anni	29.805	25.023
dai 16 ai 17 anni	29.493	24.840
inferiori ai 16 anni	24.618	21.879

Raggruppamento C-4

Dattilografo Scritturale Archivista protocollista Schedarista Codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici ecc.) Operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera Addetto agli indirizzi Aiuto commesso fino a tre anni di anzianità di servizio Campionarista Prezzista o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto

alla compilazione dei listini dell'azienda) Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc. Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche Addetto al controllo ed alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi od in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie Addetto al centralino telefonico Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione:

	Mensile Uomini	Mensile Donne
	—	—
superiori ai 21 anni	34.801	29.880
dai 20 ai 21 anni	34.515	29.629
dai 19 ai 20 anni	33.424	26.486
dai 18 ai 19 anni	33.033	25.888
dai 17 ai 18 anni	29.055	24.383
dai 16 ai 17 anni	28.743	24.199
inferiori ai 16 anni	23.868	21.249

TABELLA DEI MINORI

Per le mansioni impiegatizie delle categorie *C*:

	Mensile Uomini	Mensile Donne
	—	—
Apprendisti inferiori ai 16 anni	16.708	14.874
Apprendisti dai 16 ai 17 anni	20.120	16.939
Apprendisti dai 17 ai 18 anni	20.338	17.068
Apprendisti dai 18 ai 19 anni	23.123	18.122
Apprendisti dai 19 ai 20 anni	23.396	18.540
Apprendisti dai 20 ai 21 anni	24.160	20.740

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

CATEGORIA *D*

Appartiene alla categoria *D* il personale con mansioni non impiegatizie addetto alla vendita nei negozi e spacci di generi alimentari e il personale subalterno e ausiliario.

Raggruppamento D-1

Banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini Conducente di autotreno:

	Uomini Sett.	Uomini Mensile	Donne Sett.	Donne Mensile
	—	—	—	—
superiori ai 20 anni	8.182	35.456	—	—
dai 18 ai 20 anni	7.930	34.365	—	—
dai 16 ai 18 anni	7.021	30.426	—	—

Raggruppamento D-2

Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui) Aiuto banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollami e selvaggina e affini Aiuto commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta Aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.) Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali Preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti, alle dipendenze del magazziniere) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione Marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini dei prezzi) Usciere Imballatore Impaccatore Autista Conducente di motofurgone:

	Uomini Sett.	Uomini Mensile	Donne Sett.	Donne Mensile
	—	—	—	—
superiori ai 20 anni	7.797	33.788	6.608	28.636
dai 18 ai 20 anni	7.545	32.696	5.756	24.945
dai 16 ai 18 anni	6.645	28.796	5.440	23.572
inferiori ai 16 anni	5.511	23.882	4.792	20.767

Raggruppamento D-3

Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) senza facoltà di esazione Fattorino Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce, con o senza facoltà di esazione) Custode Guardiano di deposito Guardiano notturno Avvolgitore Fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste Portiere Conducente di veicoli a trazione animale Ascensorista:

	Uomini Sett.	Uomini Mensile	Donne Sett.	Donne Mensile
	—	—	—	—
superiori ai 20 anni	7.658	33.184	6.492	28.134
dai 18 ai 20 anni	7.352	31.858	5.648	24.474
dai 16 ai 18 anni	6.353	27.529	5.283	22.891
inferiori ai 16 anni	5.219	22.615	4.602	19.942

Raggruppamento D-4

Personale addetto al carico e scarico Personale di fatica in genere e addetto alle pulizie Garzone Altro personale con mansioni analoghe:

	Uomini Sett.	Uomini Mensile	Donne Sett.	Donne Mensile
	—	—	—	—
superiori ai 20 anni	7.518	32.580	6.412	27.784
dai 18 ai 20 anni	7.197	31.189	5.586	24.206
dai 16 ai 18 anni	6.243	27.055	5.229	22.661
inferiori ai 16 anni	5.028	21.790	4.504	19.518

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E-1

Operai specializzati:

	Uomini Sett.	Uomini Mensile	Donne Sett.	Donne Mensile
	—	—	—	—
superiori ai 20 anni	8.534	36.983	—	—
dai 18 ai 20 anni	8.276	35.865	—	—
dai 16 ai 18 anni	7.367	31.926	—	—

Raggruppamento E-2

	Uomini Sett.	Uomini Mensili	Donne Sett.	Donne Mensili
Operai qualificati:				
superiori ai 20 anni	8.143	35.288	6.909	29.941
dai 18 ai 20 anni	7.891	34.196	6.058	26.252
dai 16 ai 18 anni	6.991	30.296	5.741	24.880
inferiori ai 16 anni	5.857	25.382	5.093	22.071

Raggruppamento E-3

	Uomini Sett.	Uomini Mensili	Donne Sett.	Donne Mensili
Operai comuni:				
superiori ai 20 anni	7.889	34.184	6.693	29.004
dai 18 ai 20 anni	7.583	32.858	5.849	25.344
dai 16 ai 18 anni	6.584	28.529	5.484	23.766
inferiori ai 16 anni	5.450	23.615	4.799	20.797

TABELLA DEI MINORI

Per le mansioni non impiegatizie:

	Uomini Sett.	Uomini Mensili	Donne Sett.	Donne Mensili
Apprendisti inferiori ai 16 anni	3.653	15.830	3.221	13.959
Apprendisti dai 16 ai 18 anni	4.447	19.270	3.698	16.024
Apprendisti dai 18 ai 20 anni	5.146	22.301	3.953	17.132
Apprendisti dai 20 ai 21 anni	5.360	23.229	4.545	19.694

Per tutte le categorie di lavoratori, i minimi di retribuzione di cui al presente contratto valgono per le prestazioni della normale giornata lavorativa, considerata di otto ore di lavoro effettivo giornaliero o 48 settimanali, ad eccezione delle qualifiche contemplate nell'articolo 5 del presente contratto, per le quali i minimi di retribuzione fissati si devono intendere remunerativi per 9 ore giornaliere di lavoro o 54 settimanali.

A chiarimento ed interpretazione degli accordi economici preesistenti, si precisa che, fermo restando il diritto del lavoratore a godere del riposo compensativo, la paga conglobata fissata col presente accordo è ritenuta comprensiva della maggiorazione per il lavoro festivo prestato in domenica, quando per decreto prefettizio od ordinanza dei sindaci o per consuetudine le aziende restano aperte per la vendita nei giorni di domenica.

In aggiunta ai minimi di paga conglobata fissati nel presente contratto, permane l'obbligo della corresponsione del solo importo dei punti della scala mobile di cui all'accordo nazionale 29 aprile 1957.

Art. 8.

TARIFFE DI COTTIMO

Per il lavoro a cottimo, di cui all'art. 84 del Contratto colletivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, dovrà essere garantita una maggiorazione media settimanale o mensile del 15% sulla retribuzione conglobata.

Art. 9.

COABITAZIONE, VITTO ED ALLOGGIO

La disciplina della coabitazione, vitto ed alloggio, nel caso che il lavoratore fruisca della somministrazione, da parte del datore di lavoro, del vitto ed alloggio o del solo vitto o del solo alloggio, è fissata, a norma dell'art. 113 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, nelle seguenti ritenute:

a) vitto ed alloggio: il 50% della retribuzione globale;

b) solo vitto (due pasti): il 40% della retribuzione globale;

c) solo vitto (un pasto): il 20% della retribuzione globale;

d) solo alloggio: il 10% della retribuzione globale.

Il vitto completo dovrà comporsi di due pasti normali e di una prima colazione, al giorno.

L'alloggio deve rispondere alle fondamentali norme igieniche e sanitarie.

La concessione di dette somministrazioni in natura costituisce parte integrante della retribuzione.

Non costituisce invece parte integrante della retribuzione la concessione dell'alloggio al personale addetto alle mansioni di portiere o guardia notturna.

Art. 10.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto avrà vigore dal 1° settembre 1958 e scadrà il 31 dicembre 1959.

Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Nel caso di disdetta il presente contratto continuerà ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo, sempre che tale stipulazione sia conclusa nel termine di sei mesi.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 28 GENNNAIO 1959 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

L'anno millenovecentocinquantanove addì ventotto del mese di gennaio, in Sondrio, tra:

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COMMERCIANTI di Sondrio rappresentata dai signori: dott. *Pietro Fagioli, Guido Scherini, Giovanni Del Barba*;

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Sondrio, rappresentata dai signori: *Giulio Chiarelli*, Segretario Responsabile, assistito dal sig. *Bertelli Costante*, responsabile dell'Ufficio Contratti e Vertenze;
la UNIONE SINDACALE PROVINCIALE CISL di Sondrio, rappresentata dal sig. *Mario Cardano*.

si è stabilito il presente contratto collettivo Provinciale integrativo di quello Nazionale firmato in Roma il giorno 28 giugno 1958, da valere per il personale di ambo i sessi dipendente dalle aziende commerciali della Provincia di Sondrio.

Art. 1

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contrationdisciplina i rapporti di lavoro per le categorie elencate dal Contratto Nazionale 28 giugno 1958.

Art. 2.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE E MINIMI DI RETRIBUZIONE

In applicazione dell'art. 81 del C.C.N.L. 28 giugno 1958 nonchè dell'Accordo Nazionale per il perfezionamento del conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio 28 giugno 1958 gli stipendi ed i salari minimi sono così fissati:

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

CATEGORIA *A*

Raggruppamento A-1

Personale con funzioni di carattere direttivo:

Mensile:

Uomini	75.000
Donne	71.500

Raggruppamento A-2:

Capo di servizio tecnico o amministrativo, gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze Capo dell'Ufficio vendite o acquisti Capo di Ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale:

Mensile:

Uomini	75.000
Donne	71.500

CATEGORIA *B*

Raggruppamento B-1:

Capo Ufficio Ispettore Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al n. 2 del Ragrrupammento A-2; caoo contabile, Cassiere principale che sovraintenda almeno tre casse Capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa:

Mensile:

Uomini	59.000
Donne	50.500

Raggruppamento B-2:

Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale Capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto, oppure 3 venditori o impiegati alle proprie dipendenze Capo reparto tecnico di ciclo meccanografico, contabile con mansioni di concetto o primanotista; corrispondente con mansioni di concetto - Segretario di Direzione con mansioni di concetto, progettista, consegnatario di magazzino, agente acquisitore nelle aziende di legname, agente esterno consegnatario delle mrci, determinatore di costi, estimatore, spedizioniere patentato Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario, propagandista scientifico. chimico di laboratorio:

Mensile:

Uomini	52.500
Donne	46.500

Raggruppamento B-3

Vice Capo reparto Vice Capo reparto tecnico, interprete, stenodattilografo in lingue estere, disegnatore tecnico, pittore e disegnatore di pubblicità, vetrinista, commesso stimatore di gioielleria, meccanico ortopedico ed ernista, commesso di libreria moderna:

Mensile:

Uomini	50.500
Donne	44.500

CATEGORIA C

Raggruppamento C-1

Contabile d'ordine, cassiere comune, traduttore, astatore, controllore di settore tecnico, commesso di vendita, commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia:

	Mensile Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	43.000	37.000
dai 20 ai 21 anni	42.500	36.500
dai 19 ai 20 anni	40.000	31.500
dai 18 ai 19 anni	39.000	31.000
dai 17 ai 18 anni	35.000	29.500
dai 16 ai 17 anni	34.000	29.000
inferiori ai 16 anni	28.500	26.500

Raggruppamento C-2

Aiuto contabile, addetto alle macchine calcolatrici e contabili, operatore meccanografico, personale addetto alla cassa e ai registratori di cassa, commesso di cassa o aiuto cassiere, propagandista, esattore, aiuto pittore e aiuto disegnatore, compilatore o condizionatore di rapporti negli Istituti di informazione commerciale, stenodattilografo, aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a cinque anni, aiuto vetrinista, magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita, commesso di magazzino, impiegato addetto alle spedizioni

	Mensile Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	42.500	37.000
dai 20 ai 21 anni	42.000	36.500
dai 19 ai 20 anni	40.000	31.000
dai 18 ai 19 anni	38.500	30.500
dai 17 ai 18 anni	34.500	29.000
dai 16 ai 17 anni	34.000	29.000
inferiori ai 16 anni	28.500	26.000

Raggruppamento C-3

Fatturista, squarcista, aiuto commesso con anzianità di servizio da tre a cinque anni, prepartore di commissioni, commesso di biblioteca circolante, impiegato addetto al controlol delle vendite, impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizioni, anche se svolgano mansioni di sorveglianza: addetto al riscontro, controllo, conteggio o conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, addetti al riscontro controllo nelle Agenzie giornalistiche, aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie, pratico di laboratorio chimico:

	Mensile Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	40.000	35.000
dai 20 ai 21 anni	39.500	34.500
dai 19 ai 20 anni	38.000	30.500
dai 18 ai 19 anni	37.500	30.000
dai 17 ai 18 anni	33.000	28.500
dai 16 ai 17 anni	32.500	28.000
inferiori ai 16 anni	27.500	25.500

Raggruppamento C-4

Dattilografo, scritturale, archivista, protocollista, schedarista, codificatore, operatore di macchine perforatrici, addetti agli indirizzi, campionarista, pezzista, addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori, sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie, addetto al cntralino telefonico:

	Mensile Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	39.500	34.000
dai 20 ai 21 anni	39.000	33.500
dai 19 ai 20 anni	37.500	30.000
dai 18 ai 19 anni	37.000	29.000
dai 17 ai 18 anni	32.500	27.500
dai 16 ai 17 anni	32.000	27.000
inferiori ai 16 anni	27.000	24.500

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

CATEGORIA D

Raggruppamento D-1

Banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca o congelata, rivendite di pollame o selvaggina e affini, conducente di autotreno:

	Mensile Uomini	Donne
superiori ai 20 anni	39.000	—
dai 18 ai 20 anni	37.000	—
dai 16 ai 18 anni	32.500	—

Raggruppamento D-2

Aiuto commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione, in generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui), aiuto banconieri di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca o congelata, rivendita di pollame e selvaggina e affini, aiuto commesso di negozi di rivendite di erbaggi e frutta, idem di negozi e spaccio prodotti della pesca, banconiere di aziende di commercio dettaglio latte e derivati, dimostratori, preparatore di cammissioni, addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione, marcatore, usciere, imballatore, impaccatore, autista, conducente di motofurgone:

	Mensile Uomini	Mensile Donne
superiori ai 20 anni	38.500	32.000
dai 18 ai 20 anni	36.500	27.500
dai 16 ai 18 anni	32.000	26.000
inferiori ai 16 anni	27.000	23.000

Raggruppamento D-3

Aiuto banconiere di aziende esercente il commercio di latte e derivati (senza licenza di P. S.), addetto alle pompe stradali della benzina senza facoltà di esazione, fattorino, portapacchi, custode, guardia di deposito, guardiano notturno, avvolgitore, fascettatore, tagliatore di testate nelle aziende distributrici giornali e riviste, portiere, conducente di veicoli a trazione animale, ascensorista:

	Mensile Uomini	Mensile Donne
superiori ai 20 anni	37.000	30.000
dai 18 ai 20 anni	35.000	25.500
dai 15 ai 18 anni	30.000	24.000
inferiori ai 16 anni	25.000	21.000

Raggruppamento D-4

Personale addetto al carico e scarico, personale di fatica in genere e addetto alle pulizie garzone

	Mensile Uomini	Mensile Donne
superiori ai 20 anni	36.000	29.500
dai 18 ai 20 anni	34.500	25.000
dai 16 ai 18 anni	29.500	23.500
inferiori ai 16 anni	24.000	20.500

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E-1

Operai specializzati	Paga giornaliera Uomini	Paga giornaliera Donne
superiori ai 20 anni	1.550	—
dai 18 ai 20 anni	1.500	—
dai 16 ai 18 anni	1.335	—

Raggruppamento E-2

Operai qualificati:		
superiori ai 20 anni	1.430	1.190
dai 18 ai 20 anni	1.380	1.040
dai 16 ai 18 anni	1.210	980
inferiori ai 16 anni	1.015	875

Raggruppamento E-3

Operai comuni		
superiori ai 20 anni	1.360	1.180
dai 18 ai 20 anni	1.315	1.035
dai 16 ai 18 anni	1.130	970
inferiori ai 16 anni	920	850

Tabella dei minimi di retribuzione degli apprendisti

CATEGORIA	Età di assunzione	UOMINI 1° anno	UOMINI 2° anno	UOMINI 3° anno	DONNE 1° anno	DONNE 2° anno	DONNE 3° anno
Personale con mansioni impiegatizie:							
Raggruppamento *C* 1	14-16	21.500	25.800	30.100	18.500	22.200	25.900
	16-20	25.800	30.100	34.400	22.200	25.900	29.600
Raggruppamento *C* 2	14-16	20.750	25.000	29.250	18.500	22.200	25.900
	16-20	25.500	29.750	34.000	22.200	25.900	29.600
Raggruppamento *C* 3	14-16	20.000	24.000	28.000	17.500	21.000	24.500
	16-20	24.000	28.000	32.000	21.000	24.500	28.000
Raggruppamento *C* 4	14-16	19.750	23.700	27.650	17.000	20.400	23.800
	16-20	23.700	27.650	31.600	20.400	23.800	27.200
Personale con mansioni non impiegatizie:							
Raggruppamento *D.* 1	14-16	19.500	23.400	27.300	—	—	—
	16-20	23.400	27.300	31.200	—	—	—
Raggruppamento *D.* 2	14-16	19.250	23.100	26.500	16.000	19.200	22.400
	16-20	23.100	26.500	30.800	19.200	22.400	25.600
Raggruppamento *D.* 3	14-16	18.500	22.200	25.900	15.000	18.000	21.000
	16-20	22.200	25.900	29.600	18.000	21.000	24.000
Raggruppamento *E* 1	14-16	775	930	1.085	—	—	—
	16-20	930	1.085	1.240	—	—	—
Raggruppamento *E* 2	14-16	715	858	1.001	595	714	833
	16-20	858	1.001	1.144	714	833	952
Raggruppamento *E* 3	14-16	680	816	952	590	708	826
	16-20	816	952	1.088	708	826	944

Età di assunzione: 14-16 anni = 50% della retribuzione qualificato;
16-20 anni = 60% della retribuzione qualificato.

Note: Al termine del periodo di apprendistato, pari a tre anni, verrà assegnata la retribuzione relativa all'età raggiunta ed alla qualifica assegnata, tenendo presente che:

— terminato il tirocinio, il lavoratore che abia superato il 18° anno di età, avrà diritto ad una retribuzione minima pari al 90% del minimo contrattuale spettante ai lavoratori che abbiano la qualifica alla quale è stato assegnato;

— se il lavoratore avrà meno di 18 anni competerà ad esso una retribuzione pari all'80% come sopra.

Agli apprendisti compete inoltre: la indennità di contingenza di nuova formazione.

Art. 3.

INDENNITA' DI CONTINGENZA

Oltre i minimi di stipendio o paga conglobati e di cui alle allegate tabelle ai lavoratori ed agli apprendisti dovrà essere corrisposta la indennità di contingenza stabilita dall'accordo 29 aprile 1957.

Art. 4.

INTERRUZIONE GIORNALIERA DELL'ORARIO DI LAVORO

In virtù del disposto dell'art. 32 del Contratto nazionale collettivo di lavoro le parti stabiliscono che per tutti i lavoratori disciplinati dal presente Contratto integrativo, la durata della interruzione dell'orario giornaliero di lavoro è fissata in ore due.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO PER IL PERSONALE DISCONTINUO

Per il personale discontinuo e di semplice attesa e custodia di cui all'art. 35 del Contratto nazionale di lavoro, l'orario massimo giornaliero è di 9 ore e quello settimanale di 54 ore.

Le eventuali ore di lavoro eccedenti le 9 ore giornaliere o le 54 settimanali verranno pagate come « ore straordinarie » con le maggiorazioni previste dal contratto nazionale.

Art. 6.

VITTO E ALLOGGIO

In relazione all'art. 113 del Contratto nazionale al personale cui venga fornito vitto e alloggio dal datore di lavoro le relative quote di trattenuta da operare sulla retribuzione contrattuale conglobata non potranno superare le seguenti misure:

— 40% ove venga concesso vitto e alloggio;

— 30% ove venga concesso il solo vitto (due pasti e colazione al giorno);

— 15% ove venga concesso un solo pasto o il solo alloggio.

Art. 7.

COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE

La Commissione paritetica di cui all'art. 120 del Contratto nazionale sarà costituita di volta in volta da due componenti nominati dall'Associazione provinciale dei commercianti e da uno per ognuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto integrativo.

Art. 8.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto andrà in vigore con effetto dal 1° gennaio 1959 e scadrà il 30 giugno del 1960 e seguirà la stessa sorte del Contratto nazionale di lavoro 28 giugno 1958.

Tabella della indennità di contingenza
Settore commercio in vigore dal 1° agosto 1958

	Uomini Mensile	Uomini Giorn.	Donne Mensile	Donne Giorn.
Categoria A				
superiori ai 21 anni	5.343	—	5.343	—
Categoria B				
superiori ai 21 anni	4.030	—	3.510	—
inferiori ai 21 anni .	3.497	—	3.016	—
Categorie C-1 e C-2				
superiori ai 21 anni	3.003	—	2.613	—
dai 20 ai 21 anni .	2.886	—	2.470	—
dai 19 ai 20 anni .	2.769	—	2.223	—
dai 18 ai 19 anni .	2 548	—	2.054	—
dai 17 ai 18 anni .	2.197	—	1.885	—
dai 16 ai 17 anni .	2.028	—	1.755	—
inferiori ai 16 anni .	1.677	—	1.560	—
Categorie C-3 e C-4				
superiori ai 21 anni	2.548	—	2.210	—
dai 20 ai 21 anni .	2.431	—	2.119	—
dai 19 ai 20 anni .	2.366	—	1.989	—
dai 18 ai 19 anni .	2.210	—	1.755	—
dai 17 ai 18 anni .	1.872	—	1.599	—
dai 16 ai 17 anni .	1.755	—	1.521	—
inferiori ai 16 anni	1.404	—	1.325	—
Categorie D-1 e E-1				
superiori ai 20 anni	2.808	108 —	2.379	91.50
dai 18 ai 20 anni .	2.730	104,50	2.314	89 —
dai 16 ai 18 anni .	2.418	93 —	2.054	79 —

	Uomini Mensile	Uomini Giorn.	Donne Mensile	Donne Giorn.
CATEGORIE *D-2* E *E-2*				
superiori ai 20 anni	2.522	97 —	2.145	82,50
dai 18 ai 20 anni	2.444	94 —	1.794	69 —
dai 16 ai 18 anni	2.145	82,50	1.690	65 —
inferiori ai 16 anni	1.781	68,50	1.495	57,50
CATEGORIE *D-3* E *E-3*				
superiori ai 20 anni	2.379	91,50	2.028	78 —
dai 18 ai 20 anni	2.223	85,50	1.703	65,50
dai 16 ai 18 anni	1.755	67,50	1.508	58 —
inferiori ai 16 anni	1.391	53,50	1.313	50,50
CATEGORIA *D-4*				
superiori ai 20 anni	2.236	86 —	1.898	73 —
dai 18 ai 20 anni	2.093	80,50	1.599	61,50
dai 16 ai 18 anni	1.651	63,50	1.430	54,50
inferiori ai 16 anni	1.157	44,50	1.144	44 —
APPRENDISTI				
a) *Categorie impiegatizie*:				
superiori ai 21 anni	2.285	—	1.989	—
dai 20 ai 21 anni	2.184	—	1.911	—
dai 19 ai 20 anni	2.132	—	1.794	—
dai 18 ai 19 anni	1.989	—	1.573	—
dai 17 ai 18 anni	1.677	—	1.443	—
dai 16 ai 17 anni	1.586	—	1.355	—
inferiori ai 16 anni	1.261	—	1.196	—
b) *Categorie non impiegatizie*:				
superiori ai 20 anni	2.145	82,50	1.833	70,50
dai 18 ai 20 anni	2.002	77 —	1.534	59 —
dai 16 ai 18 anni	1.586	61 —	1.352	52 —
inferiori ai 16 anni	1.248	48 —	1.183	45,50

Dichiarazioni a verbale allegate al Contratto Integrativo Provinciale per i Lavoratori del Commercio del 28 gennaio 1959.

Si precisa che la retribuzione conglobata per il personale impiegatizio discontinuo (commessi e aiuto commessi) di cui all'art. 5 del Contratto Integrativo Provinciale, è stata fissata tenendo presente che l'orario giornaliero di lavoro di detto personale è di 9 ore.

Per tali categorie comunque, la retribuzione mensile fissata dalle tabelle contrattuali è aumentata di L. 1000 (mille) mensili a compenso di detto maggior orario giornaliero.

Visti il contratto, le tabelle e l'allegato che precedono.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 4 DICEMBRE 1958 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE COMMERCIALI, IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 1958, DELLA PROVINCIA DI VARESE

Il giorno 4 dicembre 1958,

tra

l'UNIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI COMMERCIANTI della provincia di Varese,

e

l'UNIONE PROVINCIALE SINDACATI LAVORATORI, la Camera Confederale del Lavoro

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, si è stipulato il seguente Contratto di lavoro integrativo da valere, a decorrere dal 1° dicembre 1958 p r il personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Varese, con esclusione dei dipendenti da aziende grossiste di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici, del personale operaio addetto esclusivamente alle aziende di installazione elettrica e idraulica, del personale dipendente da alberghi, pensioni e locande ed esercizi pubblici, del personale dipendente dalle case di cura, del personale operaio dipendente dalle rivendite di pane e paste alimentari (panificatori), del personale dipendente da spedizionieri, nonchè dei viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende commerciali.

Art. 1.

In applicazione dell'accordo nazionale 28 giugno 1958 per il perfezionamento del conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio, gli stipendi ed i salari minimi al lordo della imposta di R. M. e delle ritenute di legge per il personale, sono fissati nella seguente misura a far tempo dal 1° dicembre 1958.

CATEGORIA *A*

Il personale di categoria *A* è distinto, nell'ambito della categoria stessa in due Raggruppamenti, denominati *Raggruppamento* A-1 e *Raggruppamento A*-2.

Raggruppamento A-1

Appartiene al Raggruppamento *A*-1 tutto il personale con funzioni di carattere direttivo, escluso quello di cui agli articoli 6 e 34 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1130 (Direttori tecnici ed amministrativi altri capi ufficio e servizio con funzioni analoghe, institori e in generale impiegati muniti di procura).

Mensile:

Uomini	91.500
Donne	91.500

Raggruppamento A-2

Appartiene al Raggruppamento *A*-2 il personale di concetto che esplica funzioni di particolare importanza alle dirette dipendenze del datore di lavoro o di chi lo sostituisce nella direzione dell'azienda, e che qui di seguito tassativamente viene elencato: Capo di servizio tecnico o amministrativo - Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze - Capi di ufficio vendite o acquisti - Capo di ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale.

Sono esclusi dalla categoria *A*, anche se in possesso dei requisiti di cui al n. 2 del Raggruppamento *A*-2, i gestori o gerenti di negozi, filiali o magazzini di aziende ortofrutticole e di tutte le altre aziende che esercitano attività a carattere stagionale, per le quali il negozio, filiale o magazzino non abbia i caratteri di stabilità e di permanenza che hanno normalmente le aziende commerciali comprese nella sfera di applicazione del presente contratto:

Mensile:

Uomini	91.500
Donne	91.500

CATEGORIA *B*

Appartiene alla categoria *B* il personale che svolge mansioni di concetto o prevalentemente tali. Il personale di categoria *B* è distinto, nell'ambito della categoria stessa, in tre Raggruppamenti, denominati *Raggruppamento* B-1, *Raggruppamento B*-2, *Raggruppamento B*-3.

Raggruppamento B-1

Appartengono al Raggruppamento *B*-1 le seguenti qualifiche: Capo ufficio - Ispettore - Gerente o gestore di negozio, filiale e spaccio che non rientri nel caso di cui al n. 2 del Raggruppamento *A*-2 - Capo contabile - Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse - Capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa:

Mensile:

Uomini	69,500
Donne	60.700

Raggruppamento B-2

Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale Capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto, oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze Capo reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo Contabile con mansioni di concetto o primanotista Corrispondente con mansioni di concetto Segretario di direzione con mansioni di concetto Progettista Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze Agente acquisitore nelle aziende di legname Agente esterno consegnatario delle merci alle dipendenze della Ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga mansioni di concetto Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo Estimatore nelle aziende commerciali di arte e di antichità Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale Enotecnico diplomato Enologo e tecnico oleario Propagandista scientifico Chimico di laboratorio Capitano di rimorchiatore:

Mensile:

Uomini	63.700
Donne	55.400

Raggruppamento B-3

Vice capo reparto, anche con funzioni di vendita Vice capo reparto tecnico di ciclo meccanografico Interprete Stenodattilografo in lingue estere Disegnatore tecnico Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero), creatore e redattore di testi pubblicitari Vetrinista Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi come tale soltanto chi redige rapporti informativi con piena discrezione concettuale) Commesso stimatore di gioielleria Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264 Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli articoli 30, 31 e 32 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia Altro personale con mansioni analoghe di concetto, non espressamente compreso nella predetta elencazione:

Mensile:

Uomini	60.000
Donne	52.300

CATEGORIA *C*

Appartiene alla categoria *C* tutto il personale che svolge mansioni d'ordine. Il personale di categoria *C* è distinto, nell'ambito della categoria stessa, in quattro Raggruppamenti, denominati *Raggruppamento C-1*, *Raggruppamento C-2*, *Raggruppamento C-3*, *Raggruppamento C-4*.

Raggruppamento C-1

Contabile d'ordine Cassiere comune Traduttore Astatore Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo Commesso di vendita Commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande:

	Mensile Uomini	Mensile Donne
superiori ai 21 anni	49.800	44.000
dai 20 ai 21 anni	49.400	43.600
dai 19 ai 20 anni qualificati	46.100	38.450
dai 18 ai 19 anni qualificati	45.450	37.500
dai 17 ai 18 anni qualificati	38.650	33.700
dai 16 ai 17 anni qualificati	38.150	33.400
inferiori ai 16 anni qualificati	32.450	30.400

Raggruppamento C-2

Aiuto contabile Addetto alle macchine calcolatrici e contabili Operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine meccanografiche, escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa Commesso di cassa o aiuto cassiere (impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni) Propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedano cognizioni di carattere scientifico) Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo Aiuto pittore e aiuto disegnatore Compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tale chi opera su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale) Stenodattilografo Aiuto commesso con anzianità di servizio superiori a 5 anni Aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie) Magazziniere Magazziniere anche con funzioni di vendita - Commesso di magazzino Impiegato addetto al ricevimento ed esecuzione delle commissioni di bordo Impiegato addetto alle spedizioni:

	Mensile Uomini	Mensile Donne
superiori ai 21 anni	48.400	42.500
dai 20 ai 21 anni	48.100	42.100
dai 19 ai 20 anni qualificati	44.800	37.400
dai 18 ai 19 anni qualificati	44.200	36.700
dai 17 ai 18 anni qualificati	37.500	32.500
dai 16 ai 17 anni qualificati	37.000	32.200
inferiori ai 16 anni qualificati	31.400	29.200

Raggruppamento C-3

Fatturista - Squarcista - Aiuto commesso con anzianità di servizio da 3 a 5 anni - Preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie) - Informatore negli istituti di informazioni commerciali, purchè assunto stabilmente e in esclusiva con contratto di lavoro subordinato - Commesso di biblioteca circolante - Impiegato addetto al controllo delle vendite - Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione, anche se svolge mansioni di sorveglianza - Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali - Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizione delle agenzie di distribuzione libri, riviste e giornali a carattere nazionale - Addetto al riscontro e controllo nelle agenzie giornalistiche - Aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie - pratico di laboratorio chimico:

	Mensile	
	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	47.400	41.500
dai 20 ai 21 anni	47.100	41.000
dai 19 ai 20 anni qualificati . . .	44.000	36.000
dai 18 ai 19 anni qualificati . . .	43.450	35.500
dai 17 ai 18 anni qualificati . . .	36.850	32.000
dai 16 ai 17 anni qualificati . . .	36.400	31.700
inferiori ai 16 anni qualificati . .	30.800	28.300

Raggruppamento C-4

Dattilografo - Scritturale - Archivista - Protocollista - Schedarista - Codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.) - Operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera - Addetto agli indirizzi - Aiuto commesso fino a 3 anni di anzianità di servizio - Campionarista, prezzista o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda) - Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc. - Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche - Addetto al controllo ed alla verfica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impegatizie - Addetto al centralino telefonico - Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione:

	Mensile	
	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	46.000	40.200
dai 20 ai 21 anni	45.650	39.900
dai 19 ai 20 anni qualificati . . .	42.650	35.300
dai 18 ai 19 anni qualificati . . .	42.300	34.600
dai 17 ai 18 anni qualificati . . .	35.750	31.200
dai 16 ai 17 anni qualificati . . .	35.450	30.900
inferiori ai 16 anni qualificati . .	29.800	27.500

TABELLA DEI MINORI

Personale con mansioni impiegatizie di età inferiore al 20° anno compiuto che sia apprendista non qualificato (1):

	Mensile	
	Uomini	Donne
dai 14 ai 16 anni compiuti	18.500	18.050
dai 16 ai 17 anni compiuti	25.500	22.350
dai 17 ai 18 anni compiuti	27.150	23.650
dai 18 ai 19 anni compiuti	34.200	27.200
dai 19 ai 20 anni compiuti	34.500	27.700
oltre ai 20 anni compiuti e fino al termine del periodo di apprendistato	34.700	27.900

(1) Ai sensi dell'art. 26 del Contratto Nazionale, gli apprendisti che avranno terminato il periodo di apprendistato avranno diritto alla seguente retribuzione:

90 % del minimo contrattuale spettante ai lavoratori che abbiano la stessa qualifica alla quale l'apprendista è stato assegnato, nel caso di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 20 anni;

80 % del minimo contrattuale spettante ai lavoratori che abbiano la stessa qualifica alla quale l'apprendista è stato assegnato, nel caso di età inferiore ai 18 anni.

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

CATEGORIA *D*

Appartiene alla Categoria *D* il personale con mansioni non impiegatizie addetto alla vendita nei negozi e spacci di generi alimentari, e il personale subalterno e ausiliario. Il personale di Categoria *D* è distinto, nell'ambito della Categoria stessa, in quattro Raggruppamenti denominati, *Raggruppamento D 1*, *Raggruppamento D 2*, *Raggruppamento D 3*, *Raggruppamento D 4*.

Raggruppamento D 1. — Banconieri di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame e selvaggina e affini - Conducente di autotreno:

	Uomini		Donne	
	Sett.	Mensile	Sett.	Mensile
superiori ai 21 anni .	10.950	47.450	—	—
dai 18 ai 20 anni qualificati	10.246	44.400	—	—
inferiore ai 18 anni qualificati . . .	8.746	37.900	—	—

Raggruppamento D 2. — Aiuto-commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui) - Aiuto-banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini - Aiuto-commesso di negozi di rivendite di erbaggi e frutta - Aiuto-commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca - Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.) - Dimostratore (addetto

alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali) Preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti, alle dipendenze del magazziniere) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione Marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini dei prezzi) Usciere Imballatore Autista Conducente di motofurgone:

	Uomini Sett.	Uomini Mensile	Donne Sett.	Donne Mensile
	—	—	—	—
superiori ai 21 anni	10.546	45.700	9.138	39.600
dai 18 ai 20 anni qualificati	9.830	42.600	7.823	33.900
dai 16 ai 18 anni qualificati	8.353	36.200	7.073	30.650
inferiori ai 16 anni qualificati	7.038	30.500	6.392	27.700

Raggruppamento D 3. — Aiuto-banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) senza facoltà di esazione Fattorino Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce, con o senza facoltà di esazione) Custode Guardiano di deposito Guardiano notturno Avvolgitore Fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste Portiere Conducente di veicoli a trazione animale Ascensorista:

	Uomini Sett.	Uomini Mensile	Donne Sett.	Donne Mensile
	—	—	—	—
superiori ai 21 anni	9.992	43.300	8.700	37.700
dai 18 ai 20 anni qualificati	8.123	35.200	6.436	27.900
dai 16 ai 18 anni qualificati	6.311	27.350	5.492	23.800
inferiori ai 16 anni qualificati	4.338	18.800	4.234	18.350

Raggruppamento D 4. — Personale addetto al carico e scarico, personale di fatica in genere e addetto alle pulizie Garzone Altro personale con mansioni analoghe:

	Uomini Sett.	Uomini Mensile	Donne Sett.	Donne Mensile
	—	—	—	—
superiore ai 21 anni	9.900	42.900	8.584	37.200
dai 18 ai 20 anni qualificati	7.938	34.400	6.300	27.300
dai 16 ai 18 anni qualificati	6.230	27.000	5.423	23.500
inferiori ai 16 anni qualificati	4.269	18.500	4.153	18.000

Categoria *E*

Appartiene alla Categoria *E* il personale operaio addetto ai servizi interni (illuminazione, riscaldamento, refrigerazione, anticendio, ecc.), ai laboratori annessi e alle officine di riparazione. Il personale di Categoria *E* è distinto, nell'ambito della Categoria stessa, in tre Raggruppamenti, denominati *Raggruppamento E* 1, *Raggruppamento E* 2, *Raggruppamento E* 3.

Raggruppamento E 1. — Capo operai Operai specializzati, intendonsi per tali gli operai qualificati che sanno eseguire a perfetta regola d'arte tutti i lavori e operazioni inerenti alla loro specialità, per la cui esecuzione occorra una provata capacità tecnico-pratica che si acquista soltanto attraverso il necessario tirocinio nell'azienda e nelle scuole e corsi professionali:

	Uomini Sett.	Uomini Mensile	Donne Sett.	Donne Mensile
	—	—	—	—
superiori ai 21 anni	10.950	47.450	—	—
dai 18 ai 20 anni qualificati	10.246	44.400	—	—
dai 16 ai 18 anni qualificati	8.746	37.900	—	—

Raggruppamento E 2. — Operai qualificati, intendendosi per tali gli operai che sanno compiere lavori e operazioni che richiedono il possesso di specifiche capacità, acquisite attraverso adeguato tirocinio e pratica di mestiere:

	Uomini Sett.	Uomini Mensile	Donne Sett.	Donne Mensile
	—	—	—	—
superiori ai 21 anni	10.096	43.750	8.769	38.000
dai 18 ai 20 anni qualificati	9.415	40.800	7.592	32.900
dai 16 ai 18 anni qualificati	7.915	34.300	6.761	29.300
inferiori ai 16 anni qualificati	6.623	28.700	6.000	26.000

Raggruppamento E 3. — Operai comuni, intendendosi per tali gli operai che, dopo avere compiuto adeguato tirocinio, sono adibiti a coadiuvare gli operai delle qualifiche superiori o a compiere operazioni meno complesse per cui sono richieste capacità tecnico-pratiche meno approfondite. La qualifica di « Operaio comune » in contrapposto a « Operaio qualificato » è riferita al grado di difficoltà delle singole lavorazioni e alla pratica di mestiere dei singoli, e pertanto anche la assegnazione al Raggruppamento *E* 3 costituisce una qualificazione per la quale è ammesso l'apprendistato:

	Uomini Sett.	Uomini Mensile	Donne Sett.	Donne Mensile
	—	—	—	—
superiori ai 21 anni	9.992	43.300	8.700	37.700
dai 18 ai 20 anni	8.030	34.800	6.346	27.500
dai 16 ai 18 anni	6.311	27.350	5.492	23.800
inferiore ai 16 anni	4.338	18.800	4.234	18.350

TABELLA DEI MINORI

Personale con mansioni operaie di età inferiore al 20° anno compiuto che sia apprendista non qualificato (1):

	Uomini Sett.	Uomini Mensile	Donne Sett.	Donne Mensile
personale dai 14 ai 16 anni compiuti	4.246	18.400	4.153	18.000
personale dai 16 ai 17 anni compiuti	5.884	25.500	5.146	22.300
personale dai 17 ai 18 anni compiuti	6.196	26.850	5.400	23.400
personale dai 18 ai 20 anni compiuti	7.892	34.200	6.276	27.200
personale oltre 20 anni compiuti e fino al termine del periodo di apprendistato	7.938	34.400	6.323	27.400

(1) Ai sensi dell'art. 26 del Contratto Nazionale, gli apprendisti che avranno terminato il periodo di apprendistato avranno diritto alla seguente retribuzione:

90 % del minimo contrattuale spettante ai lavoratori che abbiano la stessa qualifica alla quale l'apprendista è stato assegnato, nel caso di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 20 anni;

80 % del minimo contrattuale spettante ai lavoratori che abbiano la stessa qualifica alla quale l'apprendista è stato assegnato, nel caso di età inferiore ai 18 anni.

Art. 2.

Il trattamento economico per il personale retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili, non potrà essere inferiore con conguaglio annuale, alla retribuzione fissata con il presente accordo ed all'importo dei punti della scala mobile, previsti per il personale di eguale qualifica a retribuzione fissa, maggiorata di almeno il 5 %.

Art. 3.

Gli aumenti che non siano di merito e non derivanti da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti integrativi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in caso di aumento di tabelle, fino alla loro concorrenza; per aumento di merito deve intendersi un assegno corrisposto espressamente a tale titolo dal datore di lavoro, con riferimento alle attitudini ed al rendimento dell'unità lavorativa.

Art. 4.

I minimi di retribuzione valgono per il Comune di Varese e per tutti gli altri Comuni della Provincia.

Art. 5.

Per tutte le categorie indistintamente, i minimi di retribuzione di cui al presente contratto si devono intendere remunerativi di 8 ore di lavoro giornaliero o 48 settimanali ad eccezione delle qualifiche contemplate nella tabella del personale addetto a lavoro discontinuo, per il quale si fa riferimento all'art. 9 del presente contratto, nonchè dei commessi ed aiuto-commessi di salumeria, drogheria, macelleria, pescheria, ortofrutticoli al dettaglio e latterie non munite di licenza di P.S. ed il personale addetto al lavoro di carico e scarico nelle aziende esercenti il commercio di prodotti ortofrutticoli i cui minimi di retribuzione fissati contrattualmente si devono intendere remunerativi di 9 ore di lavoro giornaliere o 54 settimanali.

Art. 6.

A chiarimento e ad interpretazione degli accordi provinciali integrativi stipulati a tutt'oggi, si precisa che, fermo restando il diritto del lavoratore a godere del riposo compensativo, la paga conglobata fissata per la provincia è ritenuta omprensiva della maggiorazione per lavoro festivo prestato in domenica, quando per decreto prefettizio o per ordinanza del Sindaco o per consuetudine le aziende siano aperte alla vendita nei giorni di domenica.

Nel caso non venga concesso il riposo compensativo verrà invece liquidato il compenso per lavoro straordinario festivo a sensi contrattuali; più precisamente ogni ora straordinaria verrà retribuita con la paga conglobata oraria maggiorata del 30 %.

Art. 7.

In aggiunta ai minimi di paga conglobati fissati nel presente accordo integrativo permane l'obbligo della corresponsione dell'importo dei punti della scala mobile della nuova serie che, alla data del presente contratto, si compongono di complessivi sei punti.

Art. 8.

Si dà atto che nel presente accordo integrativo, sono *state conglobate nei minimi determinati*: l'indennità di caro pane istituita dal decreto legislativo 6 maggio 1947 e modificata dalla legge 7 luglio 1948, nonchè l'indennità sostitutiva di mensa.

Art. 9.

L'orario di lavoro ed il lavoro straordinario sono disciplinati secondo le norme contenute nel Contratto Nazionale che si intendono qui integralmente riportate.

L'orario di lavoro per il personale addetto a lavoro continuo è di 8 ore giornaliere o di 48 settimanali.

Per il personale addetto al lavoro discontinuo, secondo la tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, ivi comprese le altre voci, ad essa tabella successivamente annesse, l'orario normale di lavoro è al massimo di 9 ore giornaliere o 54 settimanali. Fanno eccezione i pompieri, le guardie notturne e i custodi con abitazione il cui orario è di 10 ore giornaliere o 60 settimanali, fatte salve le condizioni di miglior favore in atto alla data di stipulazione del presente contratto che dovranno essere mantenute, nonchè i pompieri, le guardie notturne dei grandi magazzini, il cui orario è fissato in 12 ore giornaliere o 72 settimanali.

Saranno considerate ore straordinarie solo quelle che risultassero fatte a regime di lavoro normale, sia di giorno, sia di notte, oltre le 48 ore settimanali per il personale addetto al lavoro continuo ed oltre le 54 (60 o 72) ore settimanali per il personale addetto al lavoro discontinuo, come sopra specificato.

Per determinare la paga oraria ai fini del compenso dovuto per le ore straordinarie si divide la paga conglobata mensile per 200 (25 giorni per 8 ore) se l'orario normale di lavoro del prestatore d'opera è di 8 ore giornaliere (lavoro continuo). Se l'orario normale di lavoro del prestatore è invece di 9 ore giornaliere (lavoro discontinuo, la paga conglobata mensile deve essere divisa per 225 (25 giorni per 9 ore).

Art. 10

Qualora il lavoratore fruisca della corresponsione del vitto ed alloggio o del solo vitto o del solo alloggio, le relative quote di trattenute da operare sulla retribuzione contrattuale conglobata non potranno superare le seguenti misure

a) vitto e alloggio — 60 % della retribuzione
b) solo vitto (2 pasti) — 50 % della retribuzione
c) solo vitto (1 pasto) — 25 % della retribuzione
d) solo alloggio — 12 % della retribuzione

Art. 11

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, e sempre che sia superato il periodo di prova, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica natalizia o tredicesima mensilità, per quanti sono i mesi di servizio prestati nell'azienda.

Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della gratifica natalizia dovrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell'anno corrente o nel periodo di minor servizio prestato presso la ditta.

Ai fini della corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori non aventi qualifica impiegatizia, che non siano retribuiti a mese, il colcolo della mensilità sarà effettuato come segue:

A) per i lavoratori retribuiti a settimana la retribuzione settimanale sarà moltiplicata per 52 e divisa per 12

B) per i lavoratori eventualmente retribuiti a quattordicina, la retribuzione quattordicinale sarà moltiplicata per 26 e divisa per 12:

C) per i lavoratori eventualmente retribuiti a quindicina la retribuzione sarà moltiplicata per due:

D) per i lavoratori eventualmente retribuiti a giornata la retribuzione giornaliera sarà moltiplicata per 6, il prodotto per 52 e il tutto diviso per 12.

Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal contratto nazionale di lavoro.

Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la gratifica natalizia limitatamente all'aliquota corrispondente al 20 % della retribuzione.

Art. 12.

Le festività infrasettimanali che dovranno essere retribuite sono quelle appresso indicate:

il primo giorno dell'anno
il giorno dell'Epifania
19 marzo
il giorno di lunedì dopo Pasqua
il giorno dell'Ascensione
il giorno del Corpus Domini
29 giugno
15 agosto
16 agosto
1 novembre
8 dicembre
25 dicembre
26 dicembre
la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.

Le festività nazionali che dovranno essere retribuite, sono le seguenti:

25 aprile
1° maggio
2 giugno
4 novembre

Il lavoro eseguito nei suddetti giorni, quando sia consentito dalle competenti autorità ai sensi di legge, sarà retribuito con le modalità stabilite dal contratto nazionale per il lavoro straordinario festivo.

Art. 13.

Trasferta giornaliera: in caso di missione temporanea deve essere corrisposta al personale dipendente (operaio o impiegato) una diaria equivalente al doppio della paga di fatto percepita dal lavoratore.

Missioni. nel caso di personale inviato in missione per la durata superiore al mese o che sia chiamato alla esplicazione di attribuzioni che comportano viaggi abituali, l'azienda deve far luogo al rimborso a piè di lista, con un minimo comunque garantito di L. 2000 giornaliere.

Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo di autocarri o autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano per trasferte che comportino una permanenza fuori sede non superiore a 12 ore, oltre la normale retribuzione giornaliera, è dovuto, in sostituzione della diaria, il rimborso a piè di lista. Per le assenze superiori a 12 ore, sarà corrisposta, invece, una indennità di trasferta nella seguente misura:

80 % della retribuzione giornaliera per assenze da 12 a 18 ore

120 % della retribuzione giornaliera per assenze da 18 a 24 ore.

Art 14.

L'accordo economico per i dipendenti da aziende commerciali viene esteso integralmente al personale dipendente da agenti e rappresentanti di commercio. Considerate le caratteristiche particolari della categoria

agenti e rappresentanti di commercio si conviene peraltro che i minimi vigenti per gli addetti al commercio siano assoggettati ad una riduzione dello 0,50 % fermo restando le condizioni di miglior favore in atto.

Art. 15.

Per i viaggiatori e piazzisti pagati in tutto o in parte a provvigione, la retribuzione minima mensile non potrà esser inferiore a quella percepita dal personale della categoria *B* 3 del presente Accordo per i viaggiatori di commercio e a quella della categoria *C* 2 per i piazzisti.

Art. 16.

Le condizioni di miglior favore in atto saranno conservate « ad personam » ai lavoratori in servizio alla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 17.

Il presente contratto avrà vigore dal 1° dicembre 1958 e scadrà il 30 giugno 1960. Si intenderà tacitamente rinnovato per un anno e così di seguito qualora non sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9152128) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.